

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

796° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	7
5 ^a - Bilancio	»	12
7 ^a - Istruzione	»	21
10 ^a - Industria	»	29
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	31

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	Pag.	56
Procedimenti d'accusa	»	62

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	78

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI	Pag.	80
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

418^a Seduta

Presidenza del Presidente

ELIA

indi del Vice Presidente

VETERE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Spini e per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 16

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097)

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Il presidente ELIA dà conto del provvedimento in titolo, la cui rispondenza ai requisiti costituzionali appare di tutta evidenza. Invita pertanto ad esprimere avviso favorevole.

Si apre il dibattito.

Dissente dal relatore il senatore GALEOTTI sottolineando che, anche nel caso di specie, l'urgenza è procurata dalla insipienza del Governo e dalla sua incapacità di predeterminare le esigenze della spesa sanitaria.

Si associa a tali considerazioni il senatore PASQUINO, secondo il quale l'incapacità del Governo non consente di valutare con favore i requisiti del decreto-legge n. 388.

Secondo il senatore PONTONE il ricorso al decreto-legge deve rappresentare un fatto eccezionale e non sistematico. Per questi motivi, anticipa il proprio voto contrario.

Il sottosegretario MARINUCCI fa presente che i Ministeri del tesoro e della sanità hanno congiuntamente evidenziato la necessità di integrare il fondo sanitario nazionale di parte corrente per 4.200 miliardi, sul presupposto della osservanza, da parte delle Unità sanitarie locali, del limite di incremento per il 1991 della spesa per beni e servizi, fissato nell'11 per cento dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 407 del 1990. Detto limite non ha però potuto essere osservato: da ciò la necessità di elevarlo, con una maggiore spesa di circa 1.400 miliardi, che fa ascendere a lire 5.600 miliardi le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991. L'urgenza della conversione in legge del decreto-legge n. 388 è pertanto evidente, ed il rappresentante del Governo auspica pertanto un parere favorevole della Commissione.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al presidente Elia di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 388.

IN SEDE REFERENTE

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (3021),
approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI illustra il provvedimento, che in sostanza amplia le previsioni già contenute nell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, introducendo la particolare figura della non candidabilità di soggetti che hanno riportato una condanna, anche non definitiva, per determinati delitti, ovvero siano sottoposti a procedimento penale o siano soggetti a misure di prevenzione per connessione con la criminalità organizzata. Per tali soggetti si prevede la nullità della eventuale elezione o nomina e la immediata sospensione dalla carica, ove una delle condizioni sopra citate sopravvenga dopo la elezione o la nomina. Il disegno di legge presenta dunque un ampio spettro di ipotesi di reato che restringono il diritto all'elettorato passivo. Tali previsioni danno luogo a suo avviso a censure di costituzionalità, in quanto lesive del principio della presunzione di innocenza. Dal provvedimento deriverebbero inoltre conseguenze paradossali, in considerazione, in particolare, di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, che abroga le leggi n. 286 del 1977 e n. 765 del 1986, concernenti norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali. Per conseguenza, mentre un cittadino che abbia subito una condanna ad un anno e dieci mesi non potrebbe oggi espletare il mandato di sindaco di un comune, con l'approvazione del provvedimento tale impedimento verrebbe rimosso, prevedendosi invece addirittura la non candidabilità per un cittadino che abbia subito una condanna anche lieve, per uno dei reati contemplati all'articolo 1. L'estensione eccessiva delle fattispecie previste dal provvedimento – prosegue il relatore – dà luogo a dubbi, in quanto finisce col porre in essere un regime contraddittorio. Auspica pertanto che la Commissione voglia approfondire adeguatamente tali elementi di riflessione.

Il sottosegretario SPINI, intervenendo per un chiarimento preliminare, ricorda che la convinzione della necessità di riconsiderare la materia della sospensione degli amministratori implicati in procedimenti penali o condannati è sorta nel corso di una audizione, svoltasi presso la Commissione affari costituzionali della Camera, del direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Nel corso di tale procedura, emerse il numero rilevante di amministratori di enti locali sottoposti a procedimenti giudiziari e l'incongruenza tra le norme che prevedono la sospensione e la decadenza di amministratori accusati di determinati reati e le norme che consentono ad essi di candidarsi nuovamente e di essere rieletti. Presso il Ministero dell'interno, fu pertanto costituito un gruppo di lavoro, col compito di approfondire gli aspetti di una possibile riforma della materia, ed innanzitutto di riesaminare la legge n. 55 del 1990, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa ed altre forme di manifestazioni di pericolosità sociale. In questo quadro, occorreva altresì rivedere i contenuti delle leggi n. 286 del 1977 e n. 765 del 1986, anche nel quadro delle disposizioni della legge n. 142 del 1990. La legge n. 154 del 1981 sulla ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche amministrative locali conosce figure di incompatibilità per lite pendente, per debito e per mancata resa del conto, ma non prevede alcuna figura di incompatibilità per carichi penali pendenti o per condanna penale. Al fine di incrementare le capacità di risposta nei confronti della malavita organizzata, si ritenne comunque necessario introdurre modifiche ai vari testi, tenendo però distinte le necessità dell'emergenza da quelle ordinamentali. Questa finalità spiega l'originario testo del disegno di legge governativo, presentato alla Camera dei deputati (A.C. 5428), le cui principali norme disponevano a carico degli amministratori degli enti locali la sospensione dalle funzioni a seguito di condanna con sentenza di primo grado, prevedendo inoltre norme specifiche in materia di incompatibilità e decadenza per condanna ed in materia di non candidabilità. Nel corso dell'esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sono state però sollevate nei confronti del testo governativo critiche di oscurità e di eccessivo rigore. Il provvedimento è stato successivamente modificato anche nel corso dell'esame in Assemblea. In particolare, il sottosegretario Spini richiama l'attenzione su due norme introdotte, nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, per iniziativa del Governo. Si tratta dei commi 4-*septies* e 4-*octies* dell'articolo 1, che, alle condizioni che provocano la sospensione dalle cariche elettive, prescrivono anche la sospensione dalle funzioni o dall'ufficio ricoperto per il personale delle amministrazioni pubbliche. Si è infatti ritenuto che tali dipendenti debbano seguire una sorte analoga a quella degli amministratori, quando siano partecipi nella cattiva amministrazione. Il provvedimento comunque non si presta alle censure di incongruenza mosse dal relatore, atteso che i delitti cui si fa riferimento all'articolo 1, riconducibili a quelli contro la pubblica amministrazione, sono sanzionati con pene detentive di una certa gravità. Il disegno di legge introduce sicuramente una disciplina delicata, da valutare con attenzione; esso è però fondato su esigenze obiettive e può costituire una

efficace risposta a quell'ampio settore dell'opinione pubblica che guarda con un certo scetticismo alla capacità del Parlamento di adottare atti finalizzati alla moralizzazione ed alla trasparenza della vita pubblica.

Il presidente VETERE sottolinea la necessità che il provvedimento concluda tempestivamente il proprio *iter*.

Si associano a quest'auspicio i senatori MAFFIOLETTI e CABRAS.

Al fine di consentire ai componenti della Commissione di prendere parte ai lavori dell'Assemblea, il presidente VETERE rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 17.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

258^a Seduta*Presidenza del Presidente
Covi*

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)
(Seguito dell'esame e rinvio)**

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre 1991.

Interviene il senatore DI LEMBO, favorevole allo spirito del decreto-legge che, alla sempre più organizzata struttura criminale, intende opporre una organica risposta dello Stato. Dichiarata di condividere l'ampliamento dei casi di connessione di cui all'articolo 1, ma anche di nutrire qualche preoccupazione per la paventata eventualità di un ritorno ai cosiddetti maxiprocessi. Altresì perplesso si mostra verso la nuova disciplina delle avocazioni, che, così come delineata, espone l'ordinamento al rischio di comprimere oltremodo le posizioni giuridiche dei singoli magistrati addetti agli uffici del pubblico ministero. Dopo aver invitato a riflettere anche sulla normativa in tema di applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari, conclude ribadendo l'assenso di fondo all'approvazione del provvedimento.

Il senatore BATTELLO nota preliminarmente come attraverso il decreto-legge n. 367 si innovino radicalmente sia il codice di rito penale che l'ordinamento giudiziario pur avendo il Governo, in un primo momento, ipotizzato il semplice ricorso, per emanare la normativa in parola, alla procedura di cui all'articolo 7 della legge delega per il nuovo codice, ossia avendo presentato in Parlamento uno schema di decreto legislativo. Ciò provoca nell'osservatore delle vicende istituzio-

nali il sospetto che l'Esecutivo operi interventi di novazione senza aver acquisito il necessario livello di maturazione circa la congruità degli interventi.

Pur concordando in linea di massima con il metodo delle approssimazioni progressive, dissente dalle modalità con cui il Governo applica quel metodo, privo come è di respiro organico. Trova inoltre alquanto contraddittorio che, in presenza di così grandi novità, si continui a proclamare l'intramontabilità del principio accusatorio del nuovo processo.

Senza ulteriormente soffermarsi su altre discutibili recenti innovazioni operate per decreto-legge nel campo della procedura penale - come ad esempio in tema di intercettazioni telefoniche - passa all'esame del testo articolato.

In primo luogo ritiene criticabile la logica gerarchica che si vuole instaurare negli uffici del pubblico ministero, e non solo l'istituto, fortemente modificato, delle avocazioni. In secondo luogo si pone in termini fortemente problematici di fronte all'istituto della connessione, assunto a perno di una risposta dello Stato verso la criminalità organizzata che vuole essere articolata e non frammentaria. La connessione teologica, in particolare, assume a referente non il medesimo imputato in diversi procedimenti, bensì coinvolge - ed è circostanza su cui riflettere - anche l'ipotesi di una pluralità di soggetti agenti in diversi procedimenti.

Pur consapevole delle disfunzioni processuali che mediante le avocazioni si intendono superare, ritiene doveroso rammentare come le indagini preliminari siano state delineate dal legislatore del 1988 con l'espressa volontà di evitare forme di «conflitti» fra magistrati, locuzione, quest'ultima, accuratamente evitata nel testo del decreto-legge, che fa riferimento solo a «contrastì», ed introduce così una ambiguità normativa intollerabile sul piano sistematico.

D'altro canto il Governo-ombra della sua parte politica non solo accetta la scelta delle procure distrettuali come sede delle indagini preliminari, ma auspica una analoga competenza anche per la fase dibattimentale, mentre critica la configurazione concreta del procuratore nazionale antimafia: infatti si introduce una figura che presuppone una logica fortemente verticistica, logica che non è stata fino in fondo perseguita con coerenza dal Governo, massimizzando quindi i deleteri effetti di siffatta scelta di politica del diritto.

Sul piano propositivo ipotizza quindi l'introduzione nell'ordinamento del tribunale distrettuale, avente sede presso il capoluogo del distretto di corte d'appello, come pure, a livello di procura generale presso la cassazione, auspica l'introduzione di un ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata. Tale ufficio dovrà avvalersi di un centro elettronico per la raccolta e l'elaborazione dei dati giudiziari e di esso dovranno far parte magistrati che abbiano maturato una specifica esperienza sia nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata, che nel trattamento informatico dei dati giudiziari. L'ufficio dovrà altresì segnalare alle procure distrettuali competenti, anche attraverso apposite conferenze convocate dal procuratore generale presso la cassazione, i temi di investigazione e i piani di indagine utili per una migliore efficacia delle

indagini preliminari; dovrà poi curare la circolazione delle informazioni utili per la migliore efficacia delle indagini preliminari e segnalare ogni caso di interferenza tra le indagini. All'ufficio dovrà infine essere comunicata copia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e i pubblici ministeri avranno la facoltà di inviare ad esso ogni atto ritenuto utile per i compiti dell'ufficio stesso.

Nel ribadire l'appoggio della sua parte ad ogni iniziativa concretamente efficace contro la criminalità, il senatore Battello auspica una forte riduzione delle ipotesi di avocazione, e conclude ipotizzando l'introduzione nell'ordinamento delle conferenze dei pubblici ministeri, per prevenire contrasti e interferenze e al fine di coordinare le indagini e le attività delle procure della Repubblica.

La seduta è quindi sospesa per dare modo ai componenti della Commissione di partecipare alle votazioni previste in Assemblea.

La seduta sospesa alle ore 16,45, riprende alle ore 17,50.

Interviene il senatore PINTO che, espresso sincero apprezzamento per la rigorosa ed obiettiva relazione del senatore Casoli, si sofferma preliminarmente sulle perplessità di varie forze politiche circa il ricorso al decreto-legge per modificare non solo il codice, ma anche – ed è la prima volta nella storia – le norme dell'ordinamento giudiziario.

Preannuncia un giudizio articolato sul provvedimento in titolo, giacchè il suo avviso favorevole ad esempio, sul nuovo articolo 54-bis del codice e sulla istituzione della procura distrettuale viene compensato da un'opinione molto perplessa circa la posizione istituzionale del procuratore nazionale antimafia. Con tale figura, del tutto nuova per l'ordinamento giudiziario, si introducono elementi di distonia, che scaturiscono in particolar modo dall'articolo 7, comma 3, nel quale (lettera b) si attribuisce al Procuratore, in modo indefinito, la cura mediante applicazioni temporanee della necessaria flessibilità e mobilità per contingenti esigenze investigative o processuali. Ma anche dalle successive lettere e) ed h) emerge l'assenza di una individuazione puntuale di compiti, che non possono non indurre il legislatore ad introdurre modifiche migliorative.

Prende la parola il senatore ONORATO, fortemente critico nei confronti del provvedimento, accompagnato da una insolitamente accurata relazione volta evidentemente a prevenire le inevitabili critiche. Dichiara di non volersi soffermare sull'assenza dei requisiti d'urgenza del decreto-legge quale indirettamente confermata dallo stesso Governo, che differisce nel tempo l'operatività di numerose disposizioni.

Passando al merito, giudica non convincenti le motivazioni addotte a sostegno della concentrazione delle indagini preliminari, richiamando l'esperienza anglosassone, nella quale invece la concentrazione ha luogo solo a livello di forze di polizia. Pur non definendosi paladino di una invero astratta purezza del rito accusatorio, definisce non coerente l'atteggiamento del Ministro allorchè con il decreto-legge reintroduce nell'ordinamento la possibilità dei «maxiprocessi», ai quali si era negata

legittimità con la legge delega e con il conseguente codice di procedura penale.

Rammentata la negativa esperienza dell'Alto commissario antimafia, impostato sin dall'origine con modalità concettuali ed operative sbagliate, paventa analogo destino per la Direzione nazionale antimafia, che - certo involontariamente - ostacolerà l'impegno di tanti meritori magistrati del pubblico ministero, attualmente impegnati con spesso efficaci indagini transdistrettuali.

Ma la maggiore critica intende muoverla alla discutibile figura del Procuratore nazionale antimafia, che oltretutto - clamorosa omissione - non risulta essere componente del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 345 di quest'anno, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

Al Procuratore nazionale antimafia si attribuiscono poteri di coordinamento ed impulso, ma non anche compiti operativi. Da tale premessa preconizza il fallimento non solo dell'istituto, ma anche l'affievolimento del lodevole impegno di numerosi magistrati, operativi in sede locale.

Definisce ambigue anche le funzioni di impulso attribuite al Procuratore nazionale, che è chiamato ad esercitare un unico tipo di funzione giurisdizionale e precisamente quella - dagli incerti e spesso pericolosi confini giuridici - dell'avocazione.

Non può quindi non concordare con l'impostazione dell'Associazione nazionale magistrati, secondo la quale l'evidente gerarchizzazione su scala nazionale degli uffici del pubblico ministero crea inevitabilmente i presupposti per controlli esterni, nonostante i deboli tentativi di confutazione del ministro Martelli. Conclude evidenziando un'ulteriore debolezza del decreto, e precisamente la non idonea individuazione della configurazione giuridica della nozione di «mafiosità», il cui tentativo di tipizzazione all'articolo 8 è vanificato dall'articolo 3, nella parte in cui introduce nell'articolo 51 del codice il comma 3-bis con una clausola indefinita, relativa a procedimenti «per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis».

Definisce fallimentare l'approccio argomentativo del Governo, anche nella parte in cui esclude aprioristicamente la possibilità di fare ricorso ad ulteriori strumenti, di gran lunga più efficaci, quale l'istituzione di una banca dati centrale.

Prende infine la parola il presidente COVI, muovendo in primo luogo una critica al Governo per l'atteggiamento ondivago tenuto negli ultimi mesi: mentre si concludeva l'*iter* parlamentare di conversione di un precedente decreto-legge, che dettava una nuova disciplina della avocazione di procedimenti da parte dei procuratori generali, l'Esecutivo ha infatti elaborato una proposta di decreto legislativo ex articolo 7 della legge delega per il nuovo codice di procedura penale poi trasformato nel decreto-legge all'esame per disciplinare in modo radicalmente diverso l'intera materia.

I senatori repubblicani continuano a ritenere che il provvedimento in discussione avrebbe dovuto sostanziarsi in un disegno di legge

ordinario anzichè in un decreto-legge che pone, in sostanza, il Parlamento di fronte al fatto compiuto, precludendo molti possibili interventi migliorativi per il generale timore delle conseguenze che eventuali emendamenti – in una materia delicata come quella della competenza del giudice penale – potrebbero avere sui procedimenti in corso.

Pur con questa premessa, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano norme apprezzabili senza il paventato rischio di un ritorno ai «maxiprocessi», visto che si è evitato di ripristinarne la principale fonte e cioè l'istituto della «connessione probatoria». D'altra parte giova ricordare che all'epoca della discussione della legge delega per il nuovo codice di rito i maxiprocessi non erano visti così negativamente come oggi.

Bisogna in ogni caso tener conto del fatto che dagli anni 1984-1986, allorchè fu delineato l'impianto della citata legge delega, molte cose sono cambiate nell'organizzazione della giustizia e vi è stato un salto di qualità anche nella offensiva della criminalità organizzata.

Le disposizioni concernenti la concentrazione delle indagini nelle procure distrettuali e – ricorrendo certe condizioni – nella direzione nazionale antimafia sono da condividere; si devono invece emendare le norme che individuano le competenze e le funzioni del procuratore nazionale antimafia. In tale prospettiva destano soprattutto preoccupazione le lettere d), e) e f) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto.

Anche in ordine all'articolo 11, relativo al regime delle applicazioni, saranno probabilmente necessarie modifiche che tengano conto della opportunità di non dettare una disciplina tale da suscitare contraccolpi psicologici negativi negli addetti alle sedi dove dovrebbero essere destinati i magistrati da applicare.

Concludendo, si tratta di un provvedimento difficile, che si sarebbe dovuto esaminare con maggiore calma e ponderazione: è comunque auspicabile che il Senato riesca a licenziare norme tali da non ledere l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da un lato e da costituire un reale ausilio nella lotta contro la criminalità dall'altro.

Da ultimo il presidente Covi dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 19.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

308ª Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

*La seduta inizia alle ore 15,40.***PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulla distribuzione territoriale dei flussi finanziari statali e sull'analisi di alcune differenze normative su base territoriale dell'intervento dello Stato
(R 048, 5ª)**

Riferisce il senatore AZZARÀ, il quale preliminarmente fa presente che in riferimento all'indagine in titolo la Commissione ha costituito con funzioni di organizzazione un Gruppo di lavoro ristretto per la messa a punto dei particolari operativi e per l'acquisizione di informazioni e di studi nelle materie oggetto dell'indagine stessa.

Una prima base di documentazione è stata fornita dal materiale raccolto dal Servizio Studi del Senato, fra cui figuravano, in particolare, un recente studio effettuato dal Formez e dall'Istat sulla distribuzione territoriale della spesa pubblica in Italia nonché l'indagine della Commissione tecnica della spesa pubblica dell'aprile 1990 avente ad oggetto un'analisi comparativa della spesa pubblica nelle aree terremotate del Friuli e della Campania-Basilicata.

Dato l'indubbio interesse, ma anche i limiti del materiale disponibile, il Presidente del Senato, su invito della Commissione, ha richiesto alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento, nonché all'Ispe, sulla base dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 48 del 1967, di fornire informazioni, chiarimenti e documenti in ordine alla distribuzione territoriale dei flussi di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.

Il referto della Corte dei conti è stato trasmesso al Parlamento nel dicembre 1990, mentre l'Ispe ha fatto pervenire alcuni studi relativi a specifici comparti di spesa nel febbraio 1991.

Per quanto riguarda l'esame delle differenze normative su base territoriale ad identica fattispecie regolata, si è ritenuto di concentrare per il momento l'attenzione sulla legislazione di spesa in materia di calamità naturali, a partire dall'analisi già effettuata dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica e da uno studio di recente pubblicazione sulle politiche industriali dell'emergenza realizzato sotto l'egida del Centro Studi della Confindustria.

Durante i mesi trascorsi a partire dall'avvio dell'indagine conoscitiva, il Gruppo di lavoro ha tenuto numerose riunioni ed ha effettuato una serie di incontri informali (sostitutivi - salvo contrario avviso della Commissione - di quelli programmati a livello di sede plenaria), usufruendo anche del contributo degli esperti individuati nella lettera indirizzata dal Presidente della Commissione al Presidente del Senato nel luglio 1990.

Sulla base del lavoro fin qui effettuato appare sin d'ora possibile suggerire alla Commissione alcune linee di riflessione con riferimento alla prima parte dell'indagine, concernente la distribuzione territoriale della spesa pubblica, avvertendo che la seconda parte, invece, richiederà ulteriori e sostanziosi approfondimenti. E a tal ultimo riguardo è importante l'apporto dei Commissari affinché dal dibattito possa scaturire l'individuazione di sbocchi operativi coerenti con il lavoro svolto. L'obiettivo potrebbe essere un riassetto e una razionalizzazione della legislazione, per esempio in materia di calamità, assumendo come criterio guida quello dell'omogeneità della regolamentazione per identica fattispecie e prendendo anche eventualmente in considerazione l'ipotesi del ricorso al sistema assicurativo per il risarcimento dei danni privati.

Per quanto riguarda la prima parte dell'indagine, relativa al tema della distribuzione territoriale della spesa pubblica, si tratta di un argomento che ha appassionato politici e studiosi fin dall'inizio del secolo. Esistono ancora oggi tuttavia difficoltà di carattere metodologico che rendono tutt'altro che semplice ed immediata la rilevazione della spesa pubblica nella sua articolazione territoriale.

La metodologia seguita per la regionalizzazione della spesa nelle principali analisi fin qui effettuate, con riferimento a quella del Formez e al referto della Corte dei conti, poggia su un'ipotetica coincidenza fra il luogo di pagamento (tesorerie provinciali) e quello di effettiva destinazione della spesa. È noto invece come si diano ad esempio casi di imprese che hanno sede nel Nord del paese e che svolgono gran parte della loro attività in località del Sud o viceversa. Ma, anche al di là di questa circostanza, vi è poi da considerare che circa il 50 per cento della spesa complessiva erogata dallo Stato fa capo alla tesoreria di Roma (provinciale e centrale). E per il riparto di tale spesa si è dovuto ricorrere a stime spesso parziali o alla ripartizione, sulla base di parametri attendibili, limitatamente ad alcune voci, con la rinuncia quindi alla regionalizzazione della restante spesa.

In proposito, uno degli obiettivi che l'indagine potrebbe porsi è quello di contribuire a rendere più immediatamente disponibili per il futuro dati relativi all'articolazione territoriale della spesa.

A tal fine può essere anzitutto opportuna un'attenta riconsiderazione di tutte le gestioni fuori bilancio, e in particolare di quelle aventi riflessi sul Mezzogiorno, con l'obiettivo di rendere più trasparente la gestione delle risorse statali e di ridurre il peso delle tesorerie provinciali di Roma. In secondo luogo, si profila l'esigenza che da parte dei responsabili della Ragioneria generale dello Stato e della Direzione generale del Tesoro venga studiata la possibilità di inserire nelle procedure contabili elementi di codice che rendano possibile l'attribuzione di ogni singola voce di spesa alla regione cui essa risulta destinata.

In tal modo si potrebbe realizzare una conoscenza più immediata e dettagliata della distribuzione regionale della spesa, utilizzabile anche per studi più approfonditi, relativi allo svolgimento dei processi di spesa nelle diverse aree del paese nonché agli effetti economici della spesa stessa.

La Corte dei conti e il Formez hanno fornito un quadro su cui è possibile fondare alcune considerazioni di grande interesse. Passando all'esame dei dati, è importante soffermarsi innanzitutto sulla spesa complessiva ripartita per aree territoriali e per singole regioni, in rapporto alla popolazione.

Un primo dato che balza in evidenza è la sostanziale uniformità a livello di grandi aree territoriali della spesa statale nel suo complesso. La localizzazione della spesa statale globalmente considerata non sembra essere guidata da finalità redistributive. Se nel calcolo della spesa pubblica complessiva per regioni, poi, non si tiene conto dell'intervento straordinario operante nelle sole regioni meridionali e realizzato dall'Agenzia per il Mezzogiorno, i livelli di spesa pubblica nelle regioni meridionali risultano più bassi di quelli delle regioni del centro-nord.

Nell'analisi della Corte dei conti, limitata alla sola spesa ordinaria dello Stato, la quota del Mezzogiorno risulta pari al 29,56, a fronte di una popolazione pari a circa il 36,6. Il che sembra confermare la tesi della non aggiuntività dell'intervento straordinario per le regioni meridionali. L'intervento straordinario, quindi, colmerebbe un vuoto e porterebbe la spesa statale pro-capite nelle regioni meridionali al livello delle regioni settentrionali.

Recentemente e sempre nell'ambito del campo di indagine in questione, è stata chiesta la destinazione territoriale dei prestiti erogati dalla Cassa depositi e prestiti. Il Direttore generale della medesima ha prontamente fornito i dati regionalizzati dei mutui concessi negli anni più recenti. Anche da tali dati si ricava la percezione che in certe sue componenti l'intervento straordinario – in aggiunta a quello destinato a fronteggiare le conseguenze di calamità naturali in alcune regioni – sia sostitutivo e non aggiuntivo rispetto agli ordinari interventi non solo dello Stato, ma anche degli enti territoriali minori. La quota del Mezzogiorno sul totale dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 1986-1990, infatti, si mantiene costantemente e nettamente inferiore alla quota della popolazione meridionale e tocca nel 1990 la percentuale molto bassa del 21,9.

Ma, tornando al bilancio dello Stato corretto delle altre operazioni di tesoreria oggetto dell'analisi del Formez, vi è da osservare che, naturalmente, entrate fiscali e contributive, in quanto strettamente collegate al reddito, sono proporzionalmente più elevate al Nord che al Sud.

Prendendo in considerazione, insieme alla distribuzione territoriale della spesa, anche quella delle entrate e rivolgendo l'attenzione al residuo fiscale, inteso come differenza tra entrate e spese, la redistribuzione fra Nord e Sud del Paese effettuata attraverso il bilancio dello Stato, seppur evidente, non risulta particolarmente incisiva. Oltre che fra Nord e Sud, infatti, la redistribuzione si realizza anche e prevalentemente a favore delle regioni a statuto speciale, beneficiarie

nette indipendentemente dalla loro localizzazione, nonchè a favore delle regioni di piccole dimensioni che, in ragione di elementi di indivisibilità della spesa, risultano avvantaggiate dall'operazione combinata di prelievo e spesa compiuta dal bilancio.

Se questo è il quadro generale, più interessante e significativa si fa l'analisi con riferimento ad alcuni aggregati di spesa. Per la spesa per investimenti occorre considerare innanzitutto la misura in cui è stata rispettata la quota riserva del 40 per cento.

Il quadro che emerge dalle analisi dell'ISPE e della Corte dei conti, a conferma di precedenti studi dello IASM e della stessa Commissione di coordinamento della spesa pubblica nel Mezzogiorno, incaricata di coadiuvare il Ministro per il Mezzogiorno nella sua attività di coordinamento ex articolo 2 della legge 64, è decisamente negativo.

Estremamente limitate, infatti, sono le risorse su cui si esercita la riserva, complessivamente pari a non più del 10 per cento del totale della spesa in conto capitale, cosicchè la quota di detta spesa destinata al Mezzogiorno in forza della riserva risulta pari al 4,9 per cento nel 1989, al 3,9 per cento nel 1990 e al 3,3 per cento nel 1991. Si tratta, come si vede, di percentuali molto basse e caratterizzate per di più da un *trend* negativo. Ciò è da imputare al numero esiguo dei capitoli sui quali si esercita la riserva. Particolarmente negativa è, poi, la pressochè totale mancanza di fondi riservati al Mezzogiorno per la ricerca. Nè si può passare sotto silenzio il fatto che il vincolo della riserva viene fatto gravare principalmente su risorse che già sarebbero per loro natura destinate al Mezzogiorno nella percentuale di obbligo. È il caso del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e del fondo sanitario nazionale. La riserva, poi, assume un carattere ancor più riduttivo ove si misuri l'intervento in termini di effettive erogazioni, oltre che in termini di previsione, come effettuato con riferimento al periodo 1983-1988 in un'indagine dello IASM.

Per quanto riguarda le cause di questa scarsa operatività del vincolo della riserva, occorre ricordare anzitutto la nota rigidità del bilancio, che nel passaggio da un esercizio finanziario ad un altro non permette sostanziali mutamenti sulla natura e la caratteristica dei singoli capitoli di spesa. Da un calcolo elaborato a cura della Ragioneria Generale dello Stato risulta che relativamente al bilancio per il 1989 l'ammontare complessivo della spesa discrezionale in conto capitale è sensibilmente inferiore al 5 per cento del complesso della spesa in conto capitale medesima.

In secondo luogo, secondo la Corte dei conti, va ricordata l'impostazione restrittiva nella concreta determinazione degli stanziamenti di bilancio assoggettabili a riserva, adottata dal Tesoro. Il Ministero del tesoro, d'altra parte, non è dotato dei poteri necessari per ricondurre le singole amministrazioni di spesa al rispetto dell'obbligo della riserva, laddove non sussistano situazioni che possono giustificare sul piano operativo-programmatico un limite oggettivo all'applicazione della riserva medesima. Il meccanismo dell'articolo 107 del testo unico del 1978, merita pertanto una riflessione in vista di una eventuale riconsiderazione della normativa, finalizzata anche all'individuazione di moduli procedimentali più flessibili.

Quanto alla spesa per l'intervento straordinario, è noto come gli importi annuali siano andati progressivamente riducendosi, sia in termini assoluti che relativi, passando da circa 6.200 miliardi nel 1989 a poco meno di 4.200 miliardi nel 1991; l'incidenza sul totale della spesa in conto capitale è scesa dal 7,7 per cento nel 1989 al 5,9 per cento nel 1991. E ciò in larga misura a causa delle manovre economico-finanziarie degli ultimi anni, che hanno apportato sensibili riduzioni alle previsioni di spesa a sostegno dell'intervento straordinario contenute nel bilancio a legislazione vigente.

Alla richiesta di verificare la tesi secondo cui l'intervento straordinario sarebbe sostitutivo e non aggiuntivo di quello ordinario, l'ISPE fa presente, a conclusione della sua analisi sulla spesa per investimenti nel Mezzogiorno nel triennio 1989-1991, che entrambi questi interventi appaiono a tal punto sottodimensionati che sembrerebbe lecito ritenere che la preoccupazione sopra espressa possa essere più opportunamente corretta con quella, da un lato, di rendere comunque disponibili a favore del Mezzogiorno risorse adeguate a promuovere ed a sostenere i processi dell'economia meridionale e, dall'altro, di assicurare una più razionale ed efficiente gestione delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda i trasferimenti alle imprese e a sostegno dell'attività imprenditoriale, nel quadro del proprio referto la Corte dei conti ha tentato una valutazione della ripartizione territoriale delle erogazioni per agevolazioni e sostegno alle attività imprenditoriali nel triennio 1987-1989. L'analisi ha incontrato notevoli ostacoli, soprattutto in ragione della particolare rilevanza del fenomeno delle gestioni fuori bilancio e dei fondi rotativi in tale comparto di spesa e dell'inadeguato sistema di classificazione ufficiale delle spese di bilancio. I risultati conseguiti sono comunque significativi. Secondo la Corte dei conti, nel quadro della spesa ordinaria dello Stato, le erogazioni per il sostegno alle attività imprenditoriali si sarebbero dirette nel Mezzogiorno in percentuali rispettivamente pari al 23,2 per cento nel 1987, al 22,2 per cento nel 1988 e al 14,8 per cento nel 1989. Si tratta di percentuali molto inferiori a quella relativa alla popolazione (36,6 per cento circa) e che a loro volta sembrano più che avvalorare la tesi della non aggiuntività dell'intervento straordinario. Particolarmente preoccupante appare poi - al di là dei limiti metodologici dell'analisi - il dato particolarmente esiguo relativo al 1989.

Quanto ai trasferimenti nell'area sociale, nell'ambito della spesa statale ordinaria per il Mezzogiorno prevale quella di carattere assistenziale rispetto a quella per finalità produttive. Si tratta di un fatto noto, quasi un luogo comune, che trova però conferma nel referto della Corte dei conti. I trasferimenti all'area sociale nel Mezzogiorno risultano in percentuale molto prossima a quella della popolazione: rispettivamente 36 per cento nel 1987, 36,1 per cento nel 1988 e 39,8 per cento nel 1989. Ciò a conferma, peraltro, della tesi del Formez che vuole la distribuzione territoriale della spesa pubblica influenzata più da fattori demografici e da aspetti istituzionali che da chiari indirizzi di politica redistributiva.

È interessante poi esaminare all'interno dei trasferimenti all'area sociale la situazione relativa ai diversi comparti. Anche all'interno dei

trasferimenti all'area sociale, infatti, sembra passare la distinzione fra finalità assistenziali e finalità collegate all'attività produttiva.

Decisamente superiore al dato percentuale medio è la quota del Mezzogiorno sui trattamenti di famiglia (fra il 50 e il 53 per cento) e sulle maggiorazioni ai trattamenti pensionistici minimi (fra il 46 e il 63 per cento). Sostanzialmente in linea le pensioni sociali (37-38 per cento), ma anche la cassa integrazione (36-40 per cento), nonostante l'alta percentuale di disoccupati nel Mezzogiorno e l'operare di leggi che hanno introdotto cause atipiche di intervento della cassa integrazione, come la legge n. 501 del 1977, relativa ai lavoratori licenziati per il completamento di impianti e opere pubbliche nel Mezzogiorno, nonché la serie di leggi volte a far assumere da società all'uopo costituite dalla GEPI lavoratori licenziati da aziende in crisi.

Quanto poi agli sgravi e alle fiscalizzazioni degli oneri sociali, le percentuali del mezzogiorno sono certamente superiori a quelle del centro-nord, sempre in rapporto alla popolazione, ma le quote risultanti dal referto della Corte dei conti (38,8 per cento nel 1987, 41,2 per cento nel 1988 e 54,3 per cento nel 1989) non sono tanto elevate rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare in considerazione dell'esistenza di un sistema di sgravi riservato al Mezzogiorno nel quadro della legge n. 64 del 1986.

Con riferimento alla spesa destinata a fronteggiare calamità naturali, la Corte dei conti punta ad enucleare nell'ambito del bilancio dello Stato un *tertium genus* (da non riconnettersi propriamente né con l'intervento ordinario né con l'intervento straordinario) costituito dalla legislazione a localizzazione vincolata, comprendente appunto la legislazione di spesa per calamità, quella relativa alle particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo, Catania e Reggio Calabria, le provvidenze per la salvaguardia di Venezia e la città di Pisa, gli interventi di tutela ambientale per il bilancio del Po. Se con riferimento a tale tipo di spesa l'individuazione della destinazione territoriale è immediata, molto più complessa è l'effettuazione di raffronti fra il Nord e il Sud del Paese. Il confronto, infatti, non può essere evidentemente realizzato a partire dai dati assoluti di spesa né può basarsi sul semplice rapporto con la popolazione regionale. In effetti, con riguardo in particolare agli eventi calamitosi, ciò che conta è l'entità dei danni, la popolazione dei comuni colpiti, il numero delle vittime, dei senzatetto e degli stabilimenti industriali da ricostruire o riparare. Non bisogna trascurare, poi, il diverso contesto socio-economico in cui lo *shock* calamitoso si inserisce, contesto che, data la necessità di fare i conti con il binomio ricostruzione/sviluppo, non può non incidere in maniera decisiva sull'entità delle risorse stanziare. Diverso è, infatti, il caso di un evento calamitoso che si verifichi in un'area dotata di risorse e potenzialità in corso di valorizzazione e di una rete diffusa di relazioni con il mercato, e diverso è il caso di un evento similare che cada in un'area arretrata ove non basta ricostruire le infrastrutture e le attrezzature preesistenti, eventualmente rinnovandole sotto il profilo tecnologico, dal momento che tali aree anche nel periodo ante-catastrofe ne erano sottodotate.

La Commissione tecnica per la spesa pubblica, nelle sue analisi relative alla legislazione di spesa per calamità naturali, ha stimato

l'ammontare complessivo delle somme stanziare sul bilancio dello Stato a partire dal 1968 in quasi a 100.000 miliardi a valori costanti 1987. I tre eventi che hanno assorbito la maggiore entità di risorse sono nell'ordine il terremoto del novembre 1980 in Campania e Basilicata, che ha dato luogo a stanziamenti sul bilancio dello Stato per circa 52.000 miliardi; il terremoto del 1976 in Friuli-Venezia Giulia, cui sono stati destinati 15.700 miliardi (senza considerare gli ultimi provvedimenti *in itinere*); gli eventi franosi che hanno colpito la Valtellina nell'estate del 1987, per i quali le risorse stanziare si aggirano sui 2.400 miliardi.

Tali somme per essere comparabili richiederebbero il ricorso a indicatori rappresentativi della specificità delle aree colpite da un lato e del tipo di evento calamitoso dall'altro.

Necessariamente grezzi, ma non per questo privi di significato, sono i dati relativi alla popolazione dei comuni colpiti, al numero delle vittime e dei senza-tetto, nonché all'entità dei danni. Gli stanziamenti per abitante a prezzi 1987 si collocano tra il valore minimo della Campania-Basilicata di 7,7 milioni e il valore massimo del Friuli di 26,7 milioni. In rapporto alle vittime e ai senza-tetto, gli stanziamenti presentano valori sostanzialmente analoghi per i due eventi tellurici, mentre rispettivamente molto più elevati e molto più bassi sono i valori della Valtellina. Ciò in ragione della diversa natura della catastrofe, che ha comportato differenze strutturali anche nella quantità e nella qualità delle risorse unitarie stanziare.

Sia per il Friuli che per la Basilicata-Campania gli stanziamenti risultano superiori ai danni stimati, il che appare spiegabile con il noto innesto di obiettivi di sviluppo nel quadro dell'opera di ricostruzione. È generalmente riconosciuto, del resto, che non può esserci ricostruzione senza sviluppo, posta l'irrazionalità e l'antieconomicità di un mero ripristino della struttura produttiva ante-catastrofe, tanto più evidente quanto più arretrata si presentava la situazione di partenza dell'area colpita dall'evento calamitoso.

Per quanto riguarda, dal punto di vista metodologico, il tipo di intervento da attuare nei confronti delle imprese, probabilmente appare migliore la tecnica del contributo su interessi rispetto a quella del contributo a fondo perduto, in quanto si costringe il mondo privato a tener conto del rischio di impresa e comunque gli enti locali del fatto che sussiste una certa compensatività fra tali contributi e l'accesso ai mutui ordinari.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che la particolare politica sociale attuata in Italia, a vantaggio delle pensioni, ha svantaggiato di fatto il Mezzogiorno che, a parità di altre condizioni, presenta una maggior quota di giovani.

Il relatore AZZARÀ ricorda che, dopo la deliberazione dell'indagine, si sono verificati altri eventi calamitosi, come nella stessa Basilicata e in Sicilia, che hanno richiamato interventi per importi intorno ai 3.600 miliardi.

Conclude facendo presente che la relazione non è ovviamente esaustiva di tutti gli aspetti della complessa problematica, che va quindi approfondita in particolari settori, come la scuola e la giustizia, per

esempio, a proposito dei quali occorre poter impostare un lavoro di analisi territoriale, ferma rimanendo, ovviamente, la opportunità di proseguire la seconda parte dell'indagine, relativa alle differenze di carattere normativo.

Il senatore DUJANY fa osservare che un calcolo meramente contabile tra il dare e l'avere di ogni singola regione rischia di portare a conclusioni non valide se non si tiene conto della diversità delle competenze: per esempio, la Val d'Aosta ha estese competenze in quanto regione a statuto speciale e di ciò occorre tener conto. Sarebbe pertanto utile un approfondimento per singole regioni, tenuto conto di tutti i flussi finanziari, sia pubblici, sia comunitari, sia creditizi.

Il presidente ANDREATTA, nel ringraziare il senatore Azzarà, ricorda che sicuramente i temi sono talmente complessi da richiedere un approfondimento: emerge comunque, anche da altre indagini, che lo Stato unitario fa dipendere la spesa essenzialmente dal numero degli abitanti e il gettito fiscale del reddito, il che implica trasferimenti maggiori alle regioni più povere e il contrario per le regioni più ricche. Ad eccezione della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, tutte le altre regioni assorbono risorse, ivi comprese quelle a statuto speciale.

L'intervento straordinario non ha avuto poi una portata finanziaria dirompente e si assiste ad un certo affievolimento della progettualità, per cui perde slancio l'aggiuntività di tale tipo di intervento.

Propone comunque un approfondimento ulteriore sulla distribuzione delle entrate, coinvolgendo eventualmente la Commissione tecnica per la spesa pubblica.

Il relatore AZZARÀ condivide tale ultimo invito e fa presente che sarebbe utile disaggregare gli stessi capitoli di spesa per una analisi circa il carattere meridionalistico o meno dei flussi finanziari, anche quando ciò non appaia dalla natura del capitolo stesso. Sarebbe altresì interessante poter discutere di alcune deficienze strutturali, come per quanto riguarda la ricerca nel Mezzogiorno, l'istruzione, la giustizia ed eventualmente la sanità.

Il presidente ANDREATTA ritiene che anche sulla stessa distribuzione territoriale della spesa occorra procedere a degli approfondimenti, soprattutto in un momento in cui si discute di regionalismo e occorre riflettere sulla necessità di evitare il fenomeno, sotto il profilo finanziario, delle regioni a statuto speciale.

Il senatore BOLLINI osserva che una modesta modifica nella registrazione dei flussi finanziari di entrata e di spesa, per tener conto del criterio della regione destinataria, appare del tutto possibile.

Il presidente ANDREATTA osserva al riguardo che almeno occorrerebbe conoscere tali flussi per singola tesoreria o tenendo conto del criterio della residenza del destinatario.

Conclude ribadendo la propria richiesta di un coinvolgimento, nel proseguimento dei lavori, della Commissione tecnica per la spesa pubblica.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

328^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali Astori.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente SPITELLA sospende brevemente la seduta a causa delle concomitanti votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,40.

Il relatore BOMPIANI riferisce sul provvedimento, dando anzitutto conto di una memoria scritta, da lui predisposta, sulla funzionalità del fondo IMI per la ricerca industriale nel ventennio 1968-1988. In particolare, egli si sofferma sugli inizi della politica di sostegno alla ricerca industriale e sull'istituzione dell'IMI, evidenziando poi quali siano stati gli sviluppi degli strumenti legislativi dal 1968 fino alla legge n. 46 del 1982.

Le caratteristiche principali di quest'ultima legge, resasi necessaria per l'insufficienza delle precedenti norme, sono essenzialmente la modifica alla disciplina del Fondo di ricerca e la costituzione dei due Fondi per l'innovazione e per la razionalizzazione degli impianti siderurgici. Egli ricorda inoltre quali siano state le principali modifiche introdotte alla normativa del 1982 e svolge quindi alcune considerazioni sulla funzionalità dimostrata nella gestione del Fondo per la ricerca

applicata, rilevando come nel tempo siano emerse una serie di disfunzioni e di problemi inerenti alle norme e alle procedure.

Sotto l'aspetto normativo si sono verificati alcuni condizionamenti specifici che vanno imputati principalmente agli «steccati» posti dalle quote di riserva con destinazione vincolata: il Mezzogiorno, le piccole imprese, i programmi nazionali, i programmi internazionali, gli interventi per la formazione e quelli in campo ambientale. Tale processo appare ormai difficilmente controllabile e per tale ragione nel disegno di legge in esame viene proposto l'azzeramento del sistema delle quote, ad eccezione di quella prevista per gli interventi nel Mezzogiorno. Altri condizionamenti sono quelli che derivano dal mancato superamento delle barriere fra comunità scientifica accademica e comunità scientifica industriale, mentre ulteriori problemi sostanziali riguardano le procedure e i meccanismi di erogazione dei benefici che attualmente sono tali da allungare eccessivamente i tempi istruttori.

Dopo aver dettagliatamente analizzato il complesso degli interventi del Fondo per la ricerca industriale dal 1968 ad oggi, specificando i soggetti beneficiari, la tipologia degli interventi ammessi ai benefici ed i costi dei progetti finanziati, il relatore passa ad illustrare il contenuto del disegno di legge, il quale trae spunto, in qualche modo, dalle conclusioni del lavoro svolto dall'apposita commissione ministeriale per i programmi di ricerca industriale istituita nel novembre 1987. In particolare, l'articolo 1, al comma 1 stabilisce la tipologia delle attività finanziabili (introducendo, tra l'altro, la finanziabilità dei progetti di ricerca di base), mentre al comma 2 dà indicazione dei potenziali soggetti beneficiari, includendo tra essi anche i laboratori di ricerca. L'articolo 2 – continua il relatore – precisa le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dell'IMI, mentre l'articolo 3 prevede l'adeguamento degli importi annuali per singolo richiedente.

L'oratore passa quindi ad illustrare gli articoli 4 (che prevede la partecipazione di altri istituti di credito all'erogazione dei contributi previsti dalla legge), 5 (che definisce le nuove competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, escludendo criteri di priorità e fermo restando il limite del 40 per cento per interventi nel Mezzogiorno), 6 (relativo alla cumulabilità di ulteriori forme di intervento pubblico), 7 (sulle nuove procedure per l'ammissione ai benefici del Fondo) e 8 (che prevede la proponibilità di ulteriori iniziative finanziabili da parte delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti privati).

Il relatore dà quindi conto dell'articolo 9, il quale tra l'altro prevede che il Ministro possa autorizzare la concessione di contributi in conto interesse sui mutui stipulati dagli istituti e aziende di credito. Infine, l'articolo 10 detta alcune disposizioni in ordine alla composizione del comitato tecnico-scientifico, mentre l'articolo 11 prevede l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova normativa.

In conclusione, il relatore ritiene che il provvedimento soddisfi le esigenze di funzionalità del Fondo per la ricerca applicata, prevedendo in particolare lo snellimento delle procedure, l'abbattimento dei cosiddetti «steccati» e il mantenimento della riserva a favore del Mezzogiorno. Invita pertanto la Commissione ad approvare il disegno di

legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, anche perchè esso si rende necessario per adeguare la nostra normativa ai nuovi programmi europei.

Il presidente SPITELLA fa presente che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, ad eccezione di quelli (favorevoli) della 1^a e dell'11^a Commissione. Egli pertanto si farà carico di sollecitare l'emissione dei mancanti pareri.

Il senatore VESENTINI propone che, in attesa dei prescritti pareri, la Commissione possa acquisire, attraverso modalità da concordare, gli elementi informativi necessari per chiarire il problema della crescita dei residui che emergono dalla gestione della legge n. 46 del 1982 e per conoscere quali disfunzioni ne siano la causa.

La senatrice CALLARI GALLI condivide la necessità di approfondire gli aspetti sottolineati dal senatore Vesentini, anche al fine di suggerire dei correttivi agli attuali meccanismi e procedure di erogazione dei benefici.

Il ministro RUBERTI, dopo aver ringraziato il relatore per la completezza del suo intervento, sottolinea la validità del provvedimento, in cui viene operata la scelta di eliminare la rigida ripartizione delle quote del Fondo per la ricerca industriale, soprattutto in vista dell'unificazione europea e della necessità di sostenere i progetti Eureka. In conclusione, dopo aver rilevato che il provvedimento prevede anche una migliore definizione dei soggetti beneficiari, il Ministro, con riferimento alla richiesta d'informazioni avanzata dal senatore Vesentini, afferma di aver già inviato alla Commissione una completa documentazione sull'attività svolta dal Fondo per la ricerca applicata, ora integrata con la relazione per il 1990.

Il presidente SPITELLA si riserva di decidere al più presto sulle modalità con cui soddisfare la richiesta del senatore Vesentini, al fine di utilizzare proficuamente il periodo di attesa dei pareri mancanti.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

Deputati Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Leopardi nel mondo» dal centocinquantésimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998) (2965), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni e col seguente nuovo titolo: «Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo"»)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 3 ottobre 1991.

Il presidente SPITELLA, relatore alla Commissione in sostituzione della senatrice Manieri, dichiara di aver presentato un emendamento (5.1) volto a superare alcune perplessità espresse nel primo parere della

5^a Commissione sull'articolo 5; tale emendamento, infatti, determina la spesa per il triennio 1992-1994, demandando la quantificazione degli oneri per gli anni successivi alle future leggi finanziarie. Su tale emendamento la 5^a Commissione ha espresso il proprio nulla osta, ribadendo la necessità di sopprimere l'articolo 6, comma 2. Egli si riserva di presentare ulteriori proposte di modifica per rendere formalmente migliore il testo in esame, anche se permangono da un punto di vista sostanziale alcune ragioni di perplessità, già evidenziate nella precedente seduta.

In conclusione, considerato che la realizzazione di una serie di iniziative collegate all'opera leopardiana è meritevole di attenzione e che il Centro nazionale di studi leopardiani risulta compreso nell'apposita Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, il Presidente invita la Commissione ad approvare il provvedimento, ribadendo comunque l'esigenza di contenere il novero degli interventi finalizzati alle celebrazioni, per i quali andrebbero fissati criteri generali e selettivi. Con ciò ritiene di avere illustrato anche gli emendamenti 0.1, 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 (tutti volti a migliorare formalmente il testo) e 6.1 (mirante ad accogliere una condizione posta dalla Commissione bilancio).

Il senatore VESENTINI, intervenendo con riferimento al parere espresso dalla 5^a Commissione, sottolinea come gli interventi previsti dall'articolo 1, che si configurano essenzialmente come spese di natura corrente, vengano, in maniera poco corretta, finanziati con un accantonamento in conto capitale. Dopo aver sottolineato che la diffusione dell'opera leopardiana non ha certo bisogno di un'ulteriore promozione, esprime un giudizio contrario sul provvedimento, auspicando che i fondi in esso utilizzati vengano destinati a più valide finalità.

Il senatore NOCCHI, dopo aver dichiarato di condividere le perplessità sulla copertura degli interventi previsti dalla legge, sottolinea l'inopportunità del provvedimento in un momento in cui vengono lamentate carenze finanziarie per la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. In particolare, egli esprime un giudizio contrario sugli interventi di recupero e di restauro del teatro comunale di Recanati, interventi che finiscono per favorire, in modo strumentale, un'iniziativa che in altri comuni viene soddisfatta attraverso altri canali finanziari.

Dopo aver sottolineato che, da un punto di vista contabile, non sono concepibili interventi finanziari che eccedano il triennio, esprime perplessità di ordine generale sul continuo proliferare d'iniziative legislative finalizzate ad interventi per celebrazioni di varia natura; rispetto ad essi occorrerebbe invece fissare dei criteri generali di selezione.

La senatrice CALLARI GALLI condivide le osservazioni del senatore Nocchi, ricordando che, mentre ad alcune centinaia di istituzioni culturali vengono assegnati contributi annui irrisori, per le sole celebrazioni leopardiane si intende spendere un miliardo annuo,

prelevato - oltretutto - dall'accantonamento destinato ai restauri. Esprime quindi varie perplessità sui contenuti del progetto, con particolare riferimento alla lettera f) dell'articolo 1, comma 1; conclude giudicando quanto mai inopportuno il comma 2 dell'articolo 6.

Il senatore VENTURI esprime una valutazione favorevole sul testo in esame: se è vero che la figura di Giacomo Leopardi non ha bisogno di essere pubblicizzata, tuttavia lo Stato ha un vero e proprio dovere di celebrarla adeguatamente (come d'altronde è stato compiuto in passato per figure di pari grandezza della cultura italiana) soprattutto sul piano internazionale.

Il senatore MEZZAPESA condivide l'opportunità di una solenne celebrazione, da parte dello Stato, della figura di Giacomo Leopardi, esprimendo tuttavia qualche riserva sulla proposta di abbinare alle celebrazioni anche i restauri edilizi. L'impegno dello Stato dovrebbe infatti rivolgersi a quelle iniziative, come le edizioni critiche, che difficilmente potrebbero essere effettuate da altri, mentre per i restauri dovrebbe farsi luogo allo spontaneo impegno delle comunità locali in tutte le loro componenti: cita l'esempio di Bari, ove l'intera cittadinanza è coralmemente impegnata per la ricostruzione del teatro Petruzzelli, senza chiedere alcun contributo allo Stato. Conclude esprimendo apprezzamento per le proposte emendative illustrate dal Presidente.

Il presidente SPITELLA replica facendo presente che la Commissione bilancio ha ritenuto ammissibile la copertura finanziaria proposta, avendo riscontrato una prevalenza delle spese in conto capitale rispetto a quelle di parte corrente. Accoglie poi un suggerimento della senatrice Callari Galli proponendo la soppressione della lettera f) all'articolo 1 (emendamento 1.3). Quanto poi al problema delle traduzioni, fa presente che, da una recente visita a numerosi istituti italiani di cultura all'estero, ha ricavato un'impressione tutt'altro che confortante: mancano infatti traduzioni adeguate dei più grandi autori della letteratura italiana, corredate dagli opportuni apparati informativi rivolti ai lettori stranieri. Dopo aver prospettato una possibile interpretazione della norma sul teatro di Recanati, invita ad approvare il disegno di legge, anche al fine di confermare l'attenta considerazione sempre dedicata dalla Commissione alle proposte che pervengono dall'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario ASTORI osserva che gli emendamenti del Presidente rendono il testo in esame maggiormente coerente agli indirizzi di politica legislativa da tempo seguiti dalla 7^a Commissione del Senato, esprimendo adesione al riguardo.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione, con distinte votazioni sono approvati l'emendamento 0.1 che modifica il titolo del disegno di legge; gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, nonchè l'articolo 1 così emendato; gli emendamenti 2.1, soppressivo dell'articolo 2, e 3.1, che sostituisce l'articolo 3 con un

nuovo testo; l'emendamento 5.1 sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 5, e l'articolo così emendato, nonché l'emendamento 6.1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 6 e l'articolo 6 così emendato.

Infine la Commissione – preve dichiarazioni di astensione del senatore NOCCHI a nome del Gruppo comunista-PDS, di voto contrario del senatore VESENTINI a nome del Gruppo della Sinistra indipendente e di voto favorevole del senatore BOMPIANI a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, che esprime apprezzamento per i miglioramenti apportati al testo – approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

IN SEDE REFERENTE

Consiglio regionale della Lombardia: Deroga all'articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 (2864)

(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il PRESIDENTE sostituisce il relatore Boggio, malato, esprimendo, anche a suo nome, una valutazione favorevole sul disegno di legge, volto a consentire il pareggiamento della Civica scuola di musica di Milano. L'intervento del legislatore si rende necessario, poichè una norma – sicuramente antiquata e con tutta probabilità anche viziata di illegittimità costituzionale – vieta di concedere il pareggiamento ad un istituto musicale sito in una provincia ove esista un conservatorio statale. Il Presidente relatore ricorda poi la normativa vigente in materia di riconoscimento legale e pareggiamento delle scuole non statali, ponendo in rilievo l'opportunità di una riforma organica di tale normativa, anche per dare puntuale attuazione ai precetti costituzionali. Conclude proponendo alla Commissione di richiedere il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge, non appena saranno pervenuti i prescritti pareri, rilevando comunque l'opportunità di un miglioramento nella formulazione del testo.

Dopo che il senatore NOCCHI ha dichiarato di concordare con la proposta del Presidente, la Commissione approva all'unanimità la richiesta di trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge in titolo, a condizione che i prescritti pareri siano di tenore favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,35.

EMENDAMENTI

Deputati Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Leopardi nel mondo» dal centocinquantésimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998) (2965)

Sostituire il titolo con il seguente: «Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo"».

0.1

SPITELLA

Art. 1.

Sostituire l'alinea con la seguente:

«1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato per la realizzazione del progetto "Giacomo Leopardi nel mondo", finalizzato:»

1.1

SPITELLA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «teatro comunale», aggiungere le altre: «di Recanati».

1.2

SPITELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.3

SPITELLA

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

SPITELLA

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La giunta esecutiva del comitato nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, di seguito denominata »giunta«, gestisce le iniziative previste dalla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alle regioni ed ai comuni interessati, al centro nazionale di studi leopardiani, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti.

2. La giunta può cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali il cui contributo ritenga necessario.»

3.1

SPITELLA

Art. 5.

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

«1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi dal 1992 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1992-1994, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro». Per gli anni successivi al 1994, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.»

5.1

SPITELLA

Art. 6.

Sopprimere il comma 2.

6.1

SPITELLA

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

361ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
BAIARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana (3070), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il relatore Elio FONTANA riferisce sul disegno di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione. L'articolo 3, in particolare, dispone che i cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana, che beneficiano del permesso straordinario di soggiorno in Italia disposto dall'articolo 1, possono svolgere una attività nel settore dell'artigianato e del commercio, ottemperando agli obblighi previsti, rispettivamente, dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dalla legge 15 giugno 1971, n. 426. Quanto alle attività commerciali si prevede l'applicazione delle vigenti norme concernenti i corsi professionali organizzati dalle regioni per i cittadini extracomunitari e gli apolidi. Invita infine la Commissione a esprimere un parere favorevole al disegno di legge in esame.

Si associa il senatore GIANOTTI.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore il mandato di redigere un parere favorevole.

Il presidente BAIARDI avverte che, a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno deve essere rinviata.

La seduta termina alle ore 16,25.

362ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice presidente
BAIARDI

La seduta inizia alle ore 20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 1, 10ª)

Il presidente BAIARDI, considerata l'assenza – per concomitanti impegni – di molti relatori dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, propone che la trattazione dei medesimi sia rinviata alla seduta pomeridiana di domani, mercoledì 11 dicembre. Avverte, inoltre, che il comitato ristretto incaricato di esaminare la legge di riforma per il turismo ha concluso i propri lavori e ha richiesto che i disegni di legge in materia vengano inseriti al più presto all'ordine del giorno.

Conviene unanime la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI
DOMANI

Il presidente BAIARDI avverte che, in considerazione dei molteplici impegni connessi al lavoro parlamentare, la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 11 dicembre, già convocata per le ore 15,30, avrà inizio alle ore 15.

La seduta termina alle ore 20,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

286^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PAGANI*Interviene il Ministro per i problemi delle aree urbane Conte.**La seduta inizia alle ore 11,05.***IN SEDE REFERENTE****Fabbri ed altri:** Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)**Azzarà ed altri:** Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)**Petrara ed altri:** Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)**Boato ed altri:** Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 dicembre scorso.

Il senatore TRIPODI esprime contrarietà alla prosecuzione dell'esame degli articoli aggiuntivi concernenti la ricostruzione industriale e gli interventi per Napoli: ripetere la logica dell'intervento speciale significherebbe non apportare quella necessaria trasformazione dei metodi di gestione dei flussi finanziari nel Mezzogiorno auspicata dalla Commissione d'inchiesta. Gli articoli già approvati, circa l'emergenza abitativa, rappresentano un traguardo sufficiente e, se ci si limita ad essi, il Gruppo della Rifondazione comunista è disponibile a consentire il trasferimento di sede in deliberante.

Il senatore FLORINO dichiara che il compito cui il Senato si è impegnato nei confronti delle popolazioni interessate risulta soddisfatto dall'articolato sin qui approvato: conseguentemente il Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra Nazionale invita a non prendere in esame gli altri articoli, limitandosi a quanto disciplinato per l'emergenza abitativa.

Il senatore PETRARA dichiara che il Gruppo comunista - PDS non intende partecipare ad alcun confronto sugli articoli aggiuntivi proposti, che riguardano argomenti estranei alla legge di spesa che si intende varare - volta a risolvere l'emergenza abitativa - intralciandone il celere *iter*. Il confronto politico sulla ricostruzione industriale e sugli interventi per Napoli non può limitarsi a questa sede, ma deve ricevere una trattazione adeguata ai problemi di copertura amministrativa e finanziaria ad esso collegati.

Il senatore INNAMORATO dichiara che il Parlamento ha il dovere politico di rispondere ad una questione nazionale come quella del Mezzogiorno: occorre dare una prospettiva di sviluppo all'intervento nelle zone terremotate, conformemente agli indirizzi contenuti nelle mozioni approvate dalle Assemblee di Camera e Senato in margine alla discussione della relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta. Tra tali indirizzi, sono inclusi anche il completamento entro breve termine degli interventi ai sensi del titolo VIII della legge n. 219 del 1981; le ragioni dello sviluppo industriale, inoltre, non possono essere sottaciute, ma vanno disciplinate con un'apposita normativa.

Il senatore FABRIS sottolinea la necessità di offrire risposte sufficienti alle emergenze delle zone terremotate: se in passato si sono riscontrate distorsioni amministrative, esse vanno corrette ma non si può, perciò stesso, sospendere la prosecuzione ed il completamento di interventi già in fase avanzata. Il Gruppo democratico cristiano si oppone ad una brusca interruzione dell'*iter* a pochi passi dalla sua conclusione: tale conclusione potrà raggiungersi semplificando gli emendamenti del relatore sulle aree industriali ed attivando le procedure necessarie per il completamento degli interventi nella città di Napoli.

Il senatore BOSCO ritiene che proprio le polemiche e le pressioni esercitate perchè nel testo dei provvedimenti in esame non siano affrontati i problemi dello sviluppo industriale e del completamento degli interventi di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, abbiano determinato un prolungamento dell'*iter*. D'altra parte è, a suo parere, fondamentale l'adozione di una nuova disciplina degli interventi suddetti, per i quali esistono risorse già stanziare e una serie di opere in avanzato stato di esecuzione.

Con particolare riferimento all'intervento statale per l'edilizia a Napoli, fornisce alla Commissione una serie di dati relativi allo stato di avanzamento delle opere nei principali comuni dell'area, che vedono le percentuali di realizzazione attestarsi sull'80-90 per cento. L'abbandono dei cantieri in questa situazione avrebbe effetti nefasti, dei quali, a suo

modo di vedere, la maggioranza non può e non deve assumersi la responsabilità. L'adozione di un provvedimento *ad hoc* sulla questione dell'area metropolitana di Napoli, d'altra parte, dilazionerebbe in termini inaccettabili il necessario intervento legislativo, rimandandolo alla prossima legislatura.

Il ministro CONTE osserva che le due posizioni emerse – quella che punta ad una nuova disciplina degli articoli 21 e 32 nonché del Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e quella che si oppone a tale nuova disciplina in nome di un'accelerazione dell'*iter* dei provvedimenti in esame – appaiono orientate da intendimenti comuni. Tutti i gruppi politici rappresentati in Commissione sembrano puntare ad una ridefinizione della normativa sul terremoto di Campania e Basilicata in linea con le conclusioni della Commissione d'inchiesta; mentre la maggioranza, però, vuole provvedervi nel quadro dei provvedimenti in esame, l'opposizione punta ad intervenire in seguito con un disegno di legge *ad hoc*.

Al riguardo, il Ministro fa, comunque, presente che, in mancanza di un intervento del legislatore, resta in piedi, sia per gli interventi industriali sia per gli interventi abitativi nell'area napoletana, la normativa vigente. Con riferimento al Titolo VIII della legge n. 219, peraltro, è stato approvato dalla Camera dei deputati un ordine del giorno in cui si impegna il Governo a precise modalità di erogazione delle risorse disponibili.

Conclusivamente, sollecita un'opera di mediazione del Presidente della Commissione che permetta di sanare i contrasti e di addivenire ad una sollecita approvazione del provvedimento.

Il presidente PAGANI, dopo aver preliminarmente precisato che, a norma di Regolamento, gli emendamenti aggiuntivi presentati dal relatore e da altri senatori non possono essere dichiarati inammissibili, ricorda come sia già stata approvata dalla Commissione la norma che prevede il riparto degli stanziamenti disponibili e che assegna una percentuale pari al 10 per cento degli stessi agli interventi nelle aree industriali.

Certo, esiste un problema pressante di completamento dell'*iter* dei provvedimenti in esame – già calendarizzati per la discussione nell'Assemblea del Senato – che rischia di essere ritardato in ragione della mole degli emendamenti aggiuntivi da esaminare. Ritiene quindi di accogliere la sollecitazione del ministro Conte per la ricerca immediata di una soluzione da effettuarsi con una breve pausa dei lavori.

Il senatore CUTRERA, osservato come ad una comunanza di intenti corrisponda, malauguratamente, una discordia nella valutazione delle modalità operative per il proseguimento degli interventi stessi, sottolinea che il suo Gruppo si è sempre adoperato per una sollecita approvazione di una nuova normativa per gli interventi relativi al terremoto del 1980-1981. Risale al mese di marzo la presentazione di un disegno di legge socialista, che, nel dare adempimento alle indicazioni

della Commissione Scalfaro, disciplinava in maniera innovativa sia gli interventi nel settore abitativo sia quelli nel settore industriale.

A suo parere, una nuova regolamentazione della ricostruzione industriale non è meno urgente o meno importante di un pur indilazionabile intervento normativo nel settore abitativo; d'altra parte, la disciplina vigente ha dato luogo ad episodi di corruzione non più tollerabili; e se per il settore abitativo si prevede l'istituzione di un comitato con funzioni di verifica, non comprende perchè non si possa e non si debba fare cosa analoga con riguardo al settore industriale. Con tutto ciò si dichiara disposto, per accelerare l'iter del provvedimento, a compattare - se necessario - le proprie proposte emendative, senza rinunciare, però, alla sostanza di esse: si tratta infatti di misure razionalizzatrici e moralizzatrici in linea con le conclusioni della Commissione d'inchiesta e con la bozza di proposta governativa preannunciata dal Ministro per il Mezzogiorno.

Quanto al Titolo VIII della legge n. 219, non si può non prestare attenzione ai dati forniti dal Commissario liquidatore, secondo i quali la maggior parte delle opere si trovano ad uno stadio di realizzazione superiore all'80 per cento. Al di là delle disfunzioni e delle anomalie verificatesi, d'altra parte, non si può dimenticare che in materia pende dinnanzi alla Commissione da circa due anni un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore GOLFARI afferma che la sua parte politica è intenzionata ad accelerare l'iter dei provvedimenti, ma non intende che ciò vada a scapito della razionalità dell'intervento normativo; accetta ed ha sempre accettato le conclusioni della Commissione Scalfaro, pur rifiutando ogni tentativo di criminalizzare un'intera classe politica.

Si ricollega, poi, all'ordine del giorno concernente tutte le tematiche qui dibattute recentemente approvato dal Senato; un ordine del giorno sulla prosecuzione degli interventi nell'area napoletana è stato, peraltro, approvato anche dalla Camera il 5 dicembre scorso. Individua, quindi, nel Governo la sede di una possibile mediazione, invitandolo a presentare una proposta nella seduta pomeridiana.

Conclude manifestando la riserva del suo Gruppo sugli articoli del testo già approvato dalla Commissione, con riguardo alle modalità di riparto degli stanziamenti che devono ritenersi cumulative per il triennio.

Il senatore GIUSTINELLI, dopo aver brevemente riepilogato l'iter dei provvedimenti e le posizioni su di essi assunte dalle diverse parti politiche - rilevando anche contraddizioni fra i rappresentanti del Governo succedutisi nelle varie sedute della Commissione - lamenta che ancora si parli di sospendere la seduta per consentire alla maggioranza di raggiungere un accordo.

Il Gruppo comunista - PDS è disponibile a lavorare in modo organico per un provvedimento ad hoc che affronti i problemi della ricostruzione industriale e dell'area napoletana. In caso contrario, ritiene che si debba procedere rapidamente alla votazione degli emendamenti aggiuntivi presentati, riservandosi di ribadire in Assemblée le proprie posizioni.

Il senatore BOSCO invita il senatore Giustinelli a non rovesciare i termini del problema. Il dibattito odierno nasce infatti dagli interventi dei senatori Tripodi, Petrarra e Florino, i quali, nel dirsi pregiudizialmente contrari a qualunque emendamento aggiuntivo rispetto al testo già approvato dalla Commissione, hanno dato adito all'ipotesi di un proseguimento comunque lungo e defatigante dell'*iter* dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

287ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il Ministro per i problemi delle aree urbane Conte ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Fabbri ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)

Petrarra ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

Boato ed altri: Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore GOLFARI illustra l'emendamento 5.0.9, volto a prorogare *ope legis* la sospensione del termine per la presentazione dei piani pluriennali di attuazione nelle zone terremotate.

Su invito del presidente PAGANI, che ne riscontra l'analogia con la materia già disciplinata dall'articolo 4, comma 1-bis, il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 5.0.9, riservandosi di ripresentarlo in Aula.

Il senatore FLORINO illustra l'emendamento 5.0.1/1, volto ad introdurre una verifica sulla ricostruzione industriale, uniforme rispetto a quella prevista per la ricostruzione edilizia.

Il senatore CUTRERA illustra gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5, nonché il subemendamento 5.0.5/1, cui aggiunge firma: con tali norme, facenti parte di un omogeneo titolo II, il relatore intende disciplinare la ricostruzione industriale, affidandola ad un Comitato istituzionale Stato-Regioni avente come segreteria un apposito ufficio operativo.

Il senatore FLORINO illustra l'emendamento 5.0.11, concernente l'esclusione della città di Napoli e delle aree contigue dalle disposizioni del testo in esame: intento specularmente contrario all'emendamento 5.0.10/1, proposto dal senatore Bosco ed illustrato dal presidente PAGANI, che lo fa proprio.

Il senatore GOLFARI illustra l'emendamento 5.0.10, da premettere in sede di coordinamento all'articolo 1 del testo approvato.

Il presidente PAGANI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 5.0.6/1 e 5.0.6, nonché l'ordine del giorno n. 6.

Il senatore CARDINALE dà per illustrato l'ordine del giorno n. 5.

Il presidente PAGANI sospende la seduta, annunciando che richiederà alla Presidenza del Senato il rinvio dell'esame dei provvedimenti in titolo, fino alla seduta di domani: i senatori TRIPODI, PETRARA e FLORINO dichiarano che a loro avviso il provvedimento è già completo per l'esame in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 17,45.

Dopo che il senatore GOLFARI ha invitato a risolvere preliminarmente il problema dell'ambito delle questioni da disciplinare con le norme in esame, il senatore FLORINO interviene sull'emendamento 5.0.10, giudicandolo foriero di gravi sviluppi laddove estende l'ambito di applicazione della legge ad aree diverse da quelle gravemente danneggiate dal sisma.

Il presidente PAGANI, presenta ed illustra le proposte di coordinamento n. 3 e n. 4: quest'ultima è diretta a superare una contraddizione testuale in merito alle procedure di erogazione dei fondi.

Dopo che i senatori TORNATI e GOLFARI hanno dichiarato la loro contrarietà alle proposte di coordinamento presentate, il Presidente sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 18,15, riprende alle ore 18,50.

Il presidente PAGANI ritira le proposte di coordinamento n. 3 e 4 e presenta la proposta di coordinamento n. 10, che è approvata dalla Commissione.

Il senatore CARDINALE presenta la proposta di coordinamento n. 15, che è accolta dalla Commissione.

Il senatore INNAMORATO presenta l'emendamento 5.0.12, volto a disciplinare le attività di ricostruzione e sviluppo industriale, con una norma che riprende e snellisce le proposte del relatore.

Il senatore BOSCO presenta l'emendamento 5.0.13, volto a disciplinare la materia già coperta dal titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Dopo interventi dei senatori RASTRELLI, FLORINO, TRIPODI, CUTRERA, GOLFARI, del ministro CONTE e del presidente PAGANI, il senatore BOSCO riformula l'emendamento 5.0.13 in un nuovo testo.

Il presidente PAGANI, riscontrata la necessità di procedere tempestivamente alla conclusione dell'*iter* allo scopo di presentare in Assemblea il provvedimento domattina alle ore 10, sottopone alla Commissione l'opportunità di ripresentare all'Assemblea perchè possano essere ivi discussi gli emendamenti ancora all'esame.

Il senatore INNAMORATO paventa il rischio di un rinvio dei disegni di legge in Commissione, mentre il ministro CONTE invita la Commissione a procedere comunque all'esame degli emendamenti, allo scopo di ottenere su di essi un pronunciamento.

La Commissione conviene quindi sull'opportunità che siano ripresentati all'Assemblea gli ulteriori emendamenti, di cui si è dato conto in precedenza, nonchè gli ordini del giorno ad essi relativi.

Il ministro CONTE presenta le proposte di coordinamento n. 6 e 7, insistendo per la loro votazione insieme con la proposta di coordinamento n. 2, già illustrata e concernente la materia dell'erogazione dei fondi da parte del CIPE.

Dopo che i senatori BOATO e CARDINALE hanno espresso contrarietà alla proposta del Governo, giudicata sostanzialmente emendativa, i senatori GOLFARI e CUTRERA si esprimono a favore della proposta di coordinamento n. 2, giudicata migliorativa del testo.

Poichè resta controverso il carattere di coordinamento o quello emendativo della proposta del Governo, il presidente PAGANI invita il Ministro a ripresentarla in Assemblea.

Dopo che il ministro CONTE ha accolto l'invito, la Commissione conviene di conferire mandato al relatore a riferire in Assemblea sul testo proposto, richiedendo l'autorizzazione a svolgere relazione orale. È conferito altresì mandato al relatore a presentare in Assemblea, a nome della Commissione, i seguenti ordini del giorno, esaminati nella seduta del 3 dicembre scorso:

«Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 2728, 2876, 2990 e 3033, vista la situazione dell'edilizia scolastica, in conseguenza dei terremoti verificatisi il 23 novembre 1980 e in periodi successivi,

impegna il Governo:

a finanziare nell'ambito della lettera b) del comma 3 dell'art. 2 del testo in discussione, la ricostruzione ed il consolidamento delle opere di edilizia scolastica danneggiate dal sisma.

0/2728-2876-2990-3033/1

AZZARÀ

Il Senato,

considerando che i terremoti in Basilicata del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991 hanno evidenziato danni latenti originati dal terremoto del 23 novembre 1980,

impegna il Governo:

a reperire le risorse per gli interventi di riparazione degli edifici danneggiati, così come rilevati dalle Commissioni appositamente istituite dalla Protezione civile.

0/2728-2876-2990-3033/2

CARDINALE, PETRARA, PIERRI, TORNATI,
AZZARÀ

Il Senato,

considerato che la tratta ferroviaria «Sicignano-Lagonegro» è chiusa all'esercizio a seguito anche di eventi sismici, che nel 1988 e 1990 hanno determinato la necessità di destinare ulteriori risorse rispetto a quelle stanziare per opere in esecuzione, ora sospese e per altre rivelatesi indispensabili;

atteso che in base ad una stima del «Dipartimento Potenziamento e Sviluppo» della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le risorse per il ripristino dell'esercizio ammontano a circa 35 miliardi di lire,

impegna il Governo:

a provvedere al completamento della tratta «Sicignano-Lagonegro contestualmente alla riapertura della ferrovia »Battipaglia-Sicignano-Potenza-Metaponto«, avvalendosi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della presente legge, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per le aree urbane.

0/2728-2876-2990-3033/3

INNAMORATO, PIERRI, PINTO, BOSCO

Il Senato,

considerato che l'insediamento di aree industriali ed abitative nei bacini fluviali, del Sele in particolare, ha provocato gravi danni ambientali, che si aggiungono a quelli provocati dal sisma,

invita il Governo:

ad intervenire nelle suddette zone al fine di ripristinare e migliorare le loro condizioni ambientali».

0/2728-2876-2990-3033/4

PEZZULLO, INNAMORATO, PIERRI, FABRIS, BOSCO, CUTRERA, PETRARA, TRIPODI, COLLETTA, SPECCHIA, PINTO

La seduta termina alle ore 21,20.

EMENDAMENTI PRESENTATI AL TESTO DEL COMITATO RISTRETTO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994».

5.0.9

GOLFARI

All'emendamento 5.0.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Comitato previsto dall'articolo 2 comma 1 procede alla verifica dello stato degli interventi per lo sviluppo industriale, accompagnate della previsione delle opere strettamente necessarie al loro completamento»

5.0.1/1

FLORINO, SPECCHIA

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

TITOLO II

AREE INDUSTRIALI

Art. 5-bis

(Comitato istituzionale)

1. Il completamento delle attività e delle opere relative alla ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali e allo sviluppo industriale nelle zone disastrose di cui agli articoli 27 e 39 del Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché gli interventi per le iniziative previste nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 40 del medesimo Testo unico, sono affidati al Comitato istituzionale Stato-regioni composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno e dal Ministro per i problemi delle aree urbane, ovvero da sottosegretari di Stato delegati dai predetti Ministri, dai Presidenti delle Giunte regionali delle regioni Campania e Basilicata, o loro delegati, e dal Direttore dell'ufficio operativo che partecipa con voto consultivo.

2. Il Comitato istituzionale dura in carica tre anni ed è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o per delega da uno dei Ministri predetti, con turnazione annuale.

3. Il Comitato istituzionale ha il compito di:

a) adottare i provvedimenti occorrenti al completamento degli interventi ammessi, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione degli interventi connessi alla realizzazione delle infrastrutture esterne di cui all'articolo 39, comma 13, sopra richiamato;

b) ripartire le risorse attribuite per le finalità di cui al comma 1;

c) definire i criteri per la gestione e la manutenzione delle aree industriali, adottando i provvedimenti conseguenti;

d) disporre in merito al trasferimento in proprietà dei suoli, al recupero delle iniziative industriali parzialmente realizzate e di quelle oggetto di revoca, alla regolamentazione delle iniziative industriali nelle quali la fase di avvio ha presentato caratteri di particolare complessità;

e) adottare i regolamenti e le direttive necessarie per il funzionamento dell'Ufficio operativo, di cui al successivo comma 4, definendo la sua organizzazione, la provvista del personale, le indennità da corrispondere sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti;

f) effettuare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione di tutte le opere relative agli interventi menzionati al precedente comma 1, specificando lo stato della loro attuazione anche ai fini delle esigenze di gestione;

g) verificare l'attuazione delle deliberazioni adottate mediante un servizio ispettivo operante alle sue dipendenze nei modi fissati da apposito regolamento di attuazione;

h) indirizzare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi e delle opere ad esso affidate.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di qualsivoglia organismo istituito per la realizzazione degli interventi richiamati, in modo da assicurare la continuità e il completamento delle attività in corso.

5.0.1

IL RELATORE

Art. 5-ter.

(Ufficio operativo)

1. Per l'espletamento dei compiti ad esso affidati, il Comitato istituzionale si avvale di un Ufficio operativo che cura l'istruttoria degli

atti di competenza del Comitato istituzionale, provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Comitato, alle attività tecniche e amministrative necessarie, cura il coordinamento delle opere di competenza dei vari rami dell'Autorità statale, delle regioni e degli Enti locali.

2. L'Ufficio operativo funziona anche come struttura al servizio delle imprese e di promozione di cultura imprenditoriale, favorendone i processi produttivi e lo sviluppo economico locale, nonché l'inserimento sul mercato, anche ai fini del collegamento con le iniziative artigiane e commerciali delle zone interessate.

3. L'Ufficio operativo si avvale di personale, in posizione di comando, delle Amministrazioni statali, regionali e locali, nonché di personale di particolare qualificazione ed esperienza nei settori di intervento, assunto anche con contratti di diritto privato.

4. Il Direttore dell'Ufficio operativo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato istituzionale fra persone di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo dell'organizzazione e della promozione industriale.

5. Le funzioni di studio, di progettazione e tecnico-amministrative, possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dal Comitato istituzionale, a istituzioni universitarie, liberi professionisti di specifica esperienza nei settori di intervento, ed organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

6. È fatto obbligo alle Amministrazioni pubbliche di porre a disposizione dell'Ufficio operativo i dati e le informazioni nei settori di attività. L'Ufficio garantisce la pubblicità dei dati e degli atti rilevanti per le decisioni da adottare assicurando l'accesso del pubblico alle informazioni.

7. Le risorse necessarie ai fini di cui agli articoli 27 e 39 del Testo unico citato, ivi comprese quelle per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio operativo, sono tratte dai fondi disponibili in base al riparto di cui all'articolo 2, della presente legge. Le disponibilità della gestione separata, istituita presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 39 succitato, affluiscono in apposita contabilità speciale, da istituire con il decreto del Presidente della Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

5.0.2

IL RELATORE

Art. 5-quater.

1. Le infrastrutture esterne alle aree industriali diverse dagli assi viari, di cui al successivo comma 2, realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, sono trasferite dal Comitato istituzionale di cui al precedente articolo 6 alle regioni sul cui territorio esse insistono, ovvero al Consorzio di regioni da costituire appositamente nel caso di opere interregionali, ovvero agli altri Enti di rispettiva competenza territoriale e funzionale. Gli assi

viarii, secondo le rispettive caratteristiche, sono trasferiti, previe le opportune verifiche di collaudo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), alle province e ai comuni.

2. I terreni e gli impianti in uso comune delle aree industriali di cui all'articolo 39 del Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono trasferiti secondo la procedura indicata al comma 1, ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale operanti nel territorio provinciale nel cui ambito sono state realizzate le aree industriali medesime, con l'osservanza dei criteri di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera c).

3. Nelle more di trasferimento di cui al comma 1, alla gestione e manutenzione delle opere provvedono gli enti destinatari, sulla base di convenzioni stipulate dal Comitato istituzionale con l'ente interessato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere completate e collaudate, ed entro 30 giorni dalla data del collaudo, per le opere non completate. La consegna per la gestione e manutenzione può avvenire anche sulla base di collaudi provvisori.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede a carico dello stanziamento di cui all'articolo 15.

5.0.3

IL RELATORE

Art. 5-*quinques*.

1. I lotti delle aree, anche se demaniali, infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, provvisoriamente assegnati per la realizzazione di iniziative industriali, sono trasferiti in proprietà alle imprese beneficiarie dei contributi dopo l'approvazione del collaudo finale della iniziativa. Il trasferimento è disposto con provvedimento del Comitato istituzionale che dà atto dell'intervenuto pagamento del prezzo di cessione dell'area e della completa realizzazione dell'iniziativa nell'osservanza delle obbligazioni della concessione. Il Comitato delega per l'esecuzione del provvedimento l'Intendenza di finanza competente anche per quanto attiene alla indicazione catastale dell'area in questione.

2. La proprietà degli stabilimenti che insistono sulle aree di cui al comma 1, non può essere trasferita a terzi, neppure attraverso la cessione delle azioni o delle quote delle società intestatarie, prima del quinquennio decorrente dalla data di approvazione del collaudo finale. Le cessioni di quote e azioni operate in violazione della presente disposizione e delle norme poste dalle leggi in materia sono nulle. La nullità può essere opposta dalla Amministrazione in qualsiasi tempo, anche dopo la scadenza del quinquennio. Per esigenze di esclusivo pubblico interesse il Comitato istituzionale può autorizzare il trasferimento anche prima della scadenza del quinquennio. Gli atti di trasferimento a terzi devono a pena di nullità contenere specifica clausola con la quale l'acquirente si obbliga alla integrale osservanza di

tutti i vincoli e le prescrizioni previsti nel disciplinare. Nel caso in cui vi siano elementi che possano far ritenere l'intervenuto trasferimento, anche parziale, delle azioni o delle quote delle società intestatarie a favore di terzi non autorizzati ai sensi di legge, il Comitato istituzionale adotta le opportune misure anche in via cautelare a garanzia dell'obbligazione del debitore.

3. Intervenuto il trasferimento dell'area, il Comitato istituzionale vigila sulla osservanza delle prescrizioni del disciplinare, applicando, in caso di inadempienza, le sanzioni previste, ivi comprese la revoca del contributo e la restituzione dell'area. In tale ipotesi si applica la disposizione dell'articolo 11, comma 2.

5.0.4

IL RELATORE

Al comma 3 dell'emendamento 5.0.5, sopprimere le seguenti parole: «e in ogni caso i lavori per l'ultimazione delle opere e l'acquisizione degli impianti risultino completabili entro un termine non superiore a dieci mesi».

5.0.5/1

PEZZULLO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-sexies

1. Ove sia stata dichiarata la decadenza dal contributo relativo ad uno stanziamento in tutto o in parte realizzato su un'area infrastrutturata ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, il Comitato istituzionale può disporre l'ammissione al contributo ammesso, in via integrativa, a favore di altra impresa al fine di portare a compimento il programma avviato, nella compatibilità con le risorse finanziarie disponibili. L'ammissione al contributo è subordinata alla valutazione operata dal Comitato istituzionale, sulla idoneità del richiedente in merito alla sua capacità imprenditoriale e alla compatibilità della iniziativa proposta. Nell'ambito delle categorie di imprese ammesse, hanno preferenza le domande presentate da imprenditori locali.

2. In caso di decadenza o revoca dal contributo la quota di spese poste in essere dal beneficiario in esecuzione del progetto approvato, detratto quanto dovuto all'Amministrazione a titolo di restituzione del contributo e di sanzioni previste dal disciplinare, è accreditata al beneficiario medesimo nei limiti del valore d'uso delle opere riutilizzabili da parte dell'Amministrazione.

3. Il termine di 18 mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del Testo unico suddetto, può essere prorogato per giustificati motivi,

quando lo stabilimento finanziato risulti in avanzata fase di realizzazione e in ogni caso i lavori per l'ultimazione delle opere e l'acquisizione degli impianti risultino completabili entro un termine non superiore a dieci mesi. Il Comitato istituzionale concede la proroga di cui al precedente comma su documentata istanza del beneficiario del contributo da presente entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto posto a base della domanda.

5.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

1. Per il completamento delle attività e delle opere relative alla ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali ed allo sviluppo industriale di cui agli articoli 27 e 39 del Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché per gli insediamenti previsti dall'articolo 30 del medesimo testo unico, i Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano al CIPE la proposta di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c).

2. Alla gestione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvede un Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro per i problemi delle aree urbane e dai Presidenti delle regioni Campania e Basilicata. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare le proprie funzioni ad uno dei Ministri predetti.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, il Comitato si avvale di un Ufficio composto di personale dipendente dalla pubblica amministrazione. Alla relativa nomina provvede il Comitato medesimo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio sono a carico dei fondi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c).

4. Il Comitato, nella sua prima riunione, fissa, tra l'altro, i criteri per le realizzazione del completamento degli interventi, con l'esclusione delle infrastrutture esterne delle aree industriali di cui all'articolo 39 del testo Unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Il Comitato, inoltre, dispone in ordine al trasferimento dei suoli, alla proroga dei termini di consegna di cui all'articolo 39 del citato testo unico, all'eventuale revoca dei contributi concessi per le iniziative ed alla riassegnazione ai fini del rafforzamento dei livelli produttivi ed occupazionali, alla gestione ed alla manutenzione delle aree industriali, alla definizione del contenzioso, nonché ai contratti di programma ai fini della promozione industriale e commerciale».

5.0.12

COVIELLO, INAMORATO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. La prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania e della Basilicata è regolata dalle disposizioni contenute dalla presente legge con l'esclusione della città di Napoli e le aree contigue, che sono soggette alla disciplina di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219».

5.0.11

FLORINO

All'emendamento 5.0.10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di porre termine all'intervento di cui al titolo VIII legge 219/81 e successive modifiche ed integrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 *septies* della presente legge».

5.0.10/1

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. La prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e della provincia di Foggia è regolata dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, modificate ed integrate dalla presente legge».

5.0.10

GOLFARI, FABRIS, MONTRESORI, COVIELLO,
AZZARÀ

All'emendamento 5.0.6, dopo il comma 1, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per le operazioni in corso ed avviate, da completarsi entro il termine del 31 marzo 1993 con le risorse finanziarie che il CIPE ripartirà nell'ambito delle attuali disponibilità e sulla base delle risultanze delle verifiche tecniche amministrative già disposte sullo stato di fatto e di attuazione delle opere stesse, provvedono, ai sensi dell'articolo 84, ultimo comma, legge 219/81 e con le procedure già definite dai Commissari straordinari, le strutture attualmente esistenti che dovranno essere adeguate alle decrescenti esigenze della gestione mediante progressiva restituzione del personale alle Amministrazioni ed agli Enti di appartenenza. Comunque l'integrale restituzione dovrà

avvenire non oltre la data di completamento delle operazioni in corso ed avviate di cui sopra».

«2-bis. Per le ulteriori operazioni, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale della Campania si pronuncia sulla proposta di programma formulata dal Consiglio Comunale di Napoli in ordine alle opere ancora da realizzare nel quadro dell'intervento di cui al titolo VIII legge 219/81 entro i limiti delle disponibilità residue assegnate dal CIPE. In difetto, alla formulazione del programma provvederà in via sostitutiva il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per le Aree Urbane. All'esecuzione del programma provvede il Sindaco della città di Napoli con procedure ordinarie».

«2-ter. Sull'andamento del completamento delle operazioni in corso ed avviate di cui al 2° comma e sulle operazioni di cui al 3° comma il responsabile delle strutture ed il Sindaco di Napoli indirizzano al Parlamento, ciascuno per la sua competenza, relazione semestrale a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge».

«2-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti destinatari prendono in carico le opere realizzate. Per i necessari interventi di manutenzione e riattualizzazione, nonché per la gestione per il prossimo quadriennio, viene assegnata la somma di 100 miliardi da ripartire dal CIPE tra gli Enti di cui sopra».

5.0.6/1

BOSCO, TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«TITOLO III

Art. 5-septies.

(Disposizioni per porre termine all'intervento di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. All'acquisto di alloggi previsto dal decreto legge 114/85, convertito con modificazioni dalla legge 211/85, provvede nei limiti delle risorse finanziarie residue il Sindaco della città di Napoli, fermi per l'assegnazione di detti alloggi la competenza, i criteri e le procedure esistenti.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel quadro dell'intervento di cui al titolo VIII legge 219/81 e nei limiti delle risorse finanziarie residue, la Giunta Regionale della Campania si pronuncia su una proposta di programma di opere da realizzare presentata dal Sindaco della città di Napoli. In difetto il programma sarà compilato, in via sostitutiva dal Ministro per gli interventi Straordinari

nel Mezzogiorno in concerto con il Ministro delle Aree Urbane. All'esecuzione del programma provvede il Sindaco della città di Napoli con procedure ordinarie.

3. I fondi assegnati ai fini di cui sopra sono iscritti, con destinazione vincolata, in apposita categoria di entrata e in apposita rubrica di spesa, istituite nel bilancio dei Comuni ed Enti interessati con decreto del Ministro del tesoro.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, e nonchè quelli adottati in attuazione dei decreti legge 312/1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 237, 22 ottobre 1988, n. 450, purchè non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della citata legge 219/81, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quanto in contrario previsto dalla medesima».

5.0.6 (Nuovo testo)

BOSCO, TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, previa verifica sullo stato della ricostruzione operata dal Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, formulano al CIPE la proposta di ripartizione delle residue disponibilità finanziarie del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, tenendo altresì presente il programma di interventi deliberato dal Consiglio comunale di Napoli per opere ricadenti sul suo territorio e dalla Giunta regionale della Campania per quelle esterne al comune di Napoli.

2. Ove il comune di Napoli e la Giunta regionale non adottino la delibera di cui al comma 1 entro il termine di quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per le aree urbane.

3. All'attuazione delle opere di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, con procedure ordinarie, il Sindaco di Napoli e il Presidente della Giunta regionale della Campania. Per i completamenti delle opere avviate ed in corso di esecuzione, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, ai sensi dell'articolo 84 della legge n. 219, del 1981.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, gli enti destinatari prendono in carico le opere realizzate. Per i necessari interventi di manutenzione e riattazione, nonchè per la gestione per il prossimo quadriennio, viene assegnata la somma di 100 miliardi da ripartire dal CIPE fra gli enti di cui sopra.

5. All'acquisto di alloggi previsto dal decreto-legge n. 114 del 1985, convertito con modificazioni, dalla legge n. 211 del 1985, provvede nei

limiti delle risorse finanziarie residue il Sindaco della città di Napoli, fermi restando per l'assegnazione di detti alloggi la competenza, i criteri e le procedure esistenti.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987 e quelli adottati in attuazione dei decreti-legge n. 312 del 1987, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 237, 22 ottobre 1988, n. 450, purchè non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quanto in contrario previsto dalla medesima».

5.0.13

Bosco

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

1. I Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, previa verifica sullo stato della ricostruzione operata dal Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, formulano al CIPE la proposta di ripartizione delle residue disponibilità finanziarie del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, tenendo presente il completamento delle opere avviate ed in corso di esecuzione, il programma di interventi connessi al sisma proposto dal Consiglio comunale di Napoli per opere ricadenti sul suo territorio e dalla Giunta regionale della Campania per quelle esterne al comune di Napoli.

2. Ove il comune di Napoli e la Giunta regionale non adottino la delibera di cui al comma 1 entro il termine di quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per le aree urbane.

3. All'attuazione delle opere di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, con procedure ordinarie, il Sindaco di Napoli e il Presidente della Giunta regionale della Campania. Per i completamenti delle opere avviate ed in corso di esecuzione, provvede il funzionario delegato, ai sensi dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui poteri sono prorogati fino al 31 marzo 1993.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni destinatari prendono in carico le opere realizzate e procedono ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80. Per i necessari interventi di manutenzione e riattazione, nonchè per la gestione per il prossimo quadriennio, il CIPE, su proposta dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, provvede all'assegnazione ai predetti comuni della somma di lire 100 miliardi a valere sui fondi residui di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219».

5.0.13 (Nuovo testo)

Bosco

Art. 3.

Al comma 7, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, previo accertamento del possesso dell'ordinanza di assegnazione da parte dei nuclei familiari che ne fanno richiesta».

3.20

SPECCHIA, FLORINO, FILETTI, PONTONE, RASTRELLI

Al comma 7, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «L'assegnatario di alloggio costruito o acquistato dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e Basilicata che a qualunque titolo abbia ceduto l'alloggio a terzi, viene privato in via definitiva dallo stesso, e non potrà partecipare ad ulteriori bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale popolare; ai soggetti destinatari di provvedimenti di rilascio gli alloggi in questione liberi da persone e cose verranno dalla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1984».

3.16

SPECCHIA, FLORINO, FILETTI, RASTRELLI, PONTONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per gli alloggi ammessi al riscatto si applica la norma prevista dall'articolo 23 della legge n. 1035 del 1972. L'alloggio acquistato non potrà essere trasferito per atto tra vivi per la durata di 15 anni dalla data del contratto».

3.17

SPECCHIA, FLORINO, FILETTI, RASTRELLI, PONTONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutte le opere completate collaudate e non prima dell'entrata in vigore della presente legge e non acquisite nè gestite dagli enti destinatari, parzialmente o totalmente distrutte non dovrà procedersi a nessun titolo ad ulteriori finanziamenti. Le amministrazioni locali inadempienti saranno perseguite ai sensi delle leggi vigenti».

3.15

SPECCHIA, FLORINO, FILETTI, RASTRELLI, PONTONE

All'emendamento 3.0.1, al comma 2, dopo: «con decreto» inserire le parole: del Ministro delle Finanze di concerto con il».

3.0.1/1

INNAMORATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È sospeso il versamento dei contributi scadenti dal 1° gennaio 1986 dovuti a tutto l'anno di competenza 1991 dai datori di lavoro agricoli e, per le proprie assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

2. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1° gennaio 1992 con le modalità e i termini che saranno fissati con Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

3.0.1

PEZZULLO, INNAMORATO, COLETTA

All'articolo 2, aggiungere la seguente rubrica: «(Riparto delle risorse)».

coord. 1

PETRARA

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: «in modo correlato al sisma».

coord. 3

PAGANI Maurizio

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da ripartire tra le Amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta formulata di concerto dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per i problemi delle aree urbane, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, ripartisce programmaticamente per il triennio 1992-1994 e operativamente per il 1992 i fondi. Per gli anni 1993-1994, i predetti Ministri formulano la proposta di erogazione sulla base dei risultati della verifica di cui all'articolo 2, comma 1, entro trenta giorni dal compimento della verifica stessa, al CIPE, che l'approva con delibera da adottare nei successivi 10 giorni. Le proposte di riparto sono formulate distintamente per ciascuna regione.

1-bis. In sede di riparto gli stanziamenti disponibili per il 1992, il CIPE assegna:

a) l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative delle predette zone terremotate, secondo i criteri di cui al successivo articolo 3;

b) il 10 per cento degli importi stanziati alle Amministrazioni dello Stato per gli interventi nelle aree delle Regioni Campania e Basilicata strettamente connesse con gli eventi sismici;

c) il 10 per cento degli importi stanziati per le finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il secondo ed il terzo periodo del comma 2, nonchè i commi 2-bis e 3.

coord. 4

PAGANI Maurizio

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto, formulano al CIPE la proposta di riparto per gli anni 1992, 1993 e 1994. Per gli anni 1993 e 1994 i Ministri stessi formulano al CIPE la proposta di erogazione sulla base dei risultati della verifica di cui al comma 1 e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CIPE approva la proposta di erogazione nei successivi venti giorni.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

coord. 2

IL GOVERNO

All'articolo 2, comma 3, sostituire la parola: «assegna» con la seguente: «riserva» e sopprimere le parole «per il 1992».

coord. 6

IL GOVERNO

All'articolo 2, comma 3, lettera c) dopo il numero: «39» aggiungere le seguenti parole: «e 40»

coord. 7

IL GOVERNO

All'articolo 2:

al comma 1, sostituire le parole: «colpiti dal terremoto di cui all'articolo 1 della presente legge» con le seguenti: «colpiti dagli eventi sismici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990»;

al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «la Presidenza del Consiglio» con le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei Ministri»;

al comma 1, sostituire le parole: «effettua una verifica amministrativa ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, ai quali» con le seguenti: «effettua una verifica amministrativa a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati costituito ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale»;

All'articolo 3:

al comma 1 sostituire le parole: «all'articolo 1 della presente legge» con le seguenti: «al citato testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990»;

al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «eventi sismici disciplinati dalla presente legge» con le seguenti: «eventi sismici di cui al citato testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990»;

al comma 2, lettera c), inserire la parola : «classificati come» prima della parola: «disastrati»;

al comma 3, sostituire le parole : «Ai fini dell'opera di ricostruzione derivante dal sisma» con le seguenti: «Ai fini dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici»;

sostituire il comma 6 con il seguente: «Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati nei comuni con le provvidenze disposte dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici sono ammessi, a domanda, al riscatto degli alloggi stessi sulla base della normativa vigente in materia di riscatto degli alloggi di edilizia economica e popolare. I relativi ricavi sono acquisiti dai comuni nei quali siano stati costruiti o acquistati gli alloggi e destinati a fini di ricostruzione.

All'articolo 5, comma 4-ter, sostituire la parola: «collaboratore» con la seguente: «collaudatore».

coord. 10

PAGANI Maurizio

All'articolo 5 dopo le parole: «legge 14 maggio 1981, n. 219» ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e successive modificazioni».

coord. 15

CARDINALE

ORDINE DEL GIORNO

Al fine di porre termine all'intervento di cui al titolo VIII, legge n. 219 del 1981

il Senato,

tenuto conto delle conclusioni e proposte della Commissione parlamentare istituita con legge 7 aprile 1989, n. 128, e dei voti espressi su dette conclusioni e proposte dalla Camera dei deputati in data 30 maggio 1991 e dal Senato in data 27 novembre 1991;

considerato che la disposizione di cui all'articolo 84 della legge n. 219 del 1981 consente la ultimazione delle operazioni in corso ed avviate utilizzando gli organi, le strutture e le procedure esistenti,

impegna il Governo:

ad assegnare, attraverso il CIPE, nell'ambito delle residue disponibilità esistenti sul titolo VIII legge n. 219 del 1981, le somme ancora occorrenti per il completamento delle operazioni in corso ed avviate, sulla base delle risultanze delle verifiche tecniche amministrative già disposte in ordine allo stato di fatto e di attuazione delle opere stesse, da ultimarsi entro il marzo 1993;

a sollecitare le amministrazioni ed enti destinatari delle opere realizzate a prenderle in consegna entro 60 giorni dalla loro ultimazione a tal fine facendo ripartire attraverso il CIPE, nell'ambito delle residue disponibilità esistenti sul titolo VIII legge n. 219 del 1981, la somma di 100 miliardi tra le Amministrazioni ed Enti di cui sopra per la gestione e manutenzione per il prossimo quadriennio delle opere ad esse destinate;

a far pervenire semestralmente al Parlamento relazione sull'andamento del completamento delle operazioni di cui sopra;

a far adeguare le strutture attualmente esistenti alle decrescenti esigenze della gestione mediante progressiva restituzione del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, che dovrà completarsi alla data di completamento delle operazioni in corso ed avviate, di cui sopra.

0/2728-2876-2990-3033/6

BOSCO, TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH,
GOLFARI

La 13^a Commissione permanente del Senato

impegna il Governo a dare attuazione completa e integrale alle risultanze della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, in particolare ad accertare, in via tecnica e amministrati-

va, le irregolarità commesse nell'opera di ricostruzione e procedere al recupero delle somme erogate in più per errati conti revisionati, per ribassi incongrui e fatturazioni false (come da pagina 647 della relazione conclusiva). Le somme recuperate devono essere impegnate per la ricostruzione abitativa con priorità alla prima casa per togliere le famiglie dai *containers* e dai prefabbricati leggeri.

0/2728-2876-2990-3033/5

CARDINALE, PETRARA, TORNATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

142ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 16,30.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Integrazione finanziaria della legge 1º marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

In apertura di seduta il presidente BARCA informa della decisione della Presidenza del Senato di assegnare il disegno di legge, recante integrazione finanziaria della legge 64, alla Commissione bilancio in sede deliberante.

Il senatore TAGLIAMONTE, relatore alla Commissione, esprime l'auspicio che la Commissione bicamerale assolva per tempo alla propria funzione di indirizzo, licenziando il parere prima che ciascun ramo del Parlamento adotti le deliberazioni finali di propria competenza.

Presenta quindi la seguente relazione:

«Il disegno di legge atto Senato n. 3062 è finalizzato a due obiettivi: a) il sostegno all'apparato produttivi; b) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, materiale ed immateriale, mediante i «progetti strategici».

Partendo dalla constatazione che le dotazioni finanziarie di cui alla legge n. 64 del 1986 e alla legge n. 651 del 1983 risultano «totalmente programmate e destinate», il disegno di legge all'esame prevede un finanziamento di 24.000 miliardi di cui 10.000 da coprire con la contrazione di prestiti esteri.

In merito al sostegno all'apparato produttivo (per il quale si autorizza la spesa di 14.000 miliardi) è prevista l'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento che detti una nuova disciplina delle agevolazioni.

I criteri della nuova disciplina sono:

- graduale riduzione e calcolo delle agevolazioni in «equivalente sovvenzione netto», secondo gli indirizzi comunitari;
- meccanismi di corresponsione automatica e tempi certi sia nella fase di approvazione che in quella di erogazione;
- modulazione dei livelli di sovvenzione in relazione alle condizioni di sviluppo delle aree ed ai settori;
- cofinanziamento comunitario ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 64 del 1986.

In merito all'adeguamento della dotazione infrastrutturale (per il quale è previsto il ricorso ai prestiti esteri per 10.000 miliardi più sopra richiamato), il disegno di legge stabilisce le seguenti modalità esecutive:

- un programma, da approvarsi dal CIPE, costituito da interventi a carattere interregionale o di interesse nazionale nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e agro-alimentare;

- intese fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i Ministri competenti per materia. Questi ultimi parteciperebbero con finanziamenti aggiuntivi (ovviamente a carico dei bilanci dei rispettivi dicasteri). Si ipotizza anche l'eventuale partecipazione comunitaria;

- approvazione da parte del CIPE delle suddette intese, nelle quali sono fissate le linee programmatiche dell'intervento, gli strumenti operativi e le modalità di attuazione, le relative fonti di rifinanziamento e gli impegni vincolanti di ciascuna amministrazione partecipante;

- possibilità di revoca totale o parziale degli impegni di finanziamento relativi agli interventi che, approvati dal CIPE o dal CIPI, non risultino avviati nei termini stabiliti nè nei tre mesi successivi.

Quest'ultima modalità, se pur non esplicitamente collegata al nuovo programma, potrebbe essere applicata anche ai progetti strategici e potrebbe essere fonte di disponibilità finanziarie integrative nella programmazione e nell'attuazione degli stessi.

Per quanto, infine, si riferisce agli stanziamenti e alla relativa copertura finanziaria, il disegno di legge, benchè presentato il 21 novembre scorso, prevede per l'esercizio 1991 l'onere di 950 miliardi quale quota parte dei citati prestiti esteri di 10.000 miliardi. (Va da sè che questa parte del disegno di legge deve essere, comunque, aggiornata alla luce degli esiti del progetto di legge finanziaria all'esame del Parlamento).

Il carattere di «integrazione finanziaria» della legge 1° marzo 1986, n. 64, risulta chiaro ed evidente dal dispositivo del disegno di legge e corrisponde alla obiettiva esigenza, più volte rilevata in passato dalla Commissione bicamerale, di poter disporre di nuove risorse onde ovviare all'interruzione dei finanziamenti in particolare nelle agevolazioni alle attività produttive.

A proposito di queste ultime resta, nondimeno, aperta la questione dell'adeguatezza del previsto stanziamento di 14.000 miliardi.

La relazione tecnica precisa che gli investimenti attivabili sono valutati in 24.000-27.000 miliardi di cui 8-9.000 nel triennio 1991-1993.

Sarebbe auspicabile non solo un maggiore approfondimento di tali previsioni, ma anche una dettagliata informazione sullo stato attuale degli impegni assunti o assumibili in relazione alla quantità di domande di agevolazioni presentate ed in istruttoria e dei contratti di programma stipulati o prossimi alla stipula nonché sull'andamento della spesa e sui pagamenti inevasi.

Per quanto concerne l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, la prevista integrazione di 10.000 miliardi potrebbe essere suffragata da dati certi ed aggiornati sia in ordine ai progetti strategici per i quali risultano già perfezionate le intese di programma (ambiente, parchi tecnologici, formazione e aggiornamento dei quadri dell'amministrazione locale, edilizia universitaria) sia in ordine a quelli in via di definizione (sistemi territoriali, risorsa idrica, turismo, beni culturali).

Gli elementi di riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno contenuti nel disegno di legge sono indubbiamente interessanti. Essi riguardano, soprattutto, come si è già indicato - la regolamentazione delle agevolazioni alle attività produttive.

C'è da domandarsi, tuttavia, se, anche in considerazione della proposta di *referendum* abrogativo degli articoli da 1 a 8 e da 16 a 18 della legge n. 64 del 1986, il disegno di legge n. 3062 non possa offrire l'occasione per avviare un processo di riforma più ampio e più incisivo.

La Commissione bicamerale, nel parere sulla Finanziaria per il 1992, ha affermato testualmente: «ritiene che sia giunto il momento di procedere ad una revisione critica degli strumenti di intervento, delle azioni programmate e dell'ammontare delle risorse fin qui deliberate nel quadro del programma triennale per il Mezzogiorno e che tale revisione possa essere definita contestualmente alla normativa di cui al disegno di legge richiamato più sopra, disciplinando nel contempo il graduale passaggio ad un sistema di interventi che garantisca alle aree meridionali quote aggiuntive di risorse, da investire in relazione al diverso grado di avanzamento o di ritardo delle singole zone, e nuove modalità operative che assicurino un effettivo coordinamento dei programmi e delle azioni nonché la riqualificazione funzionale ed un forte recupero di efficienza della pubblica amministrazione centrale e locale».

Il relatore TAGLIAMONTE propone quindi alla Commissione bicamerale alcuni punti che dovrebbero servire da orientamento ai fini della stesura del parere in merito al disegno di legge in discussione. Chiarisce che si tratta, per il momento, di contributi a titolo personale.

L'integrazione delle risorse corrisponde ad un'effettiva esigenza dello stato degli impegni e della spesa dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Alle risorse previste dal disegno di legge andrebbero aggiunte quelle recuperabili mediante la revoca delle destinazioni e degli impegni ai quali non ha fatto seguito, entro un certo termine, l'inizio dei lavori o delle attività. La programmazione dovrebbe quindi poter contare su entrambe le anzidette categorie di risorse, con priorità assoluta per gli investimenti produttivi.

Il testo del parere dovrebbe anche tracciare alcune linee generali che concernono la cessazione della legge n. 64 alla data del 31 dicembre 1993; la messa in liquidazione del sistema e delle strutture dell'intervento straordinario entro il 31 dicembre 1995, tenuto conto dei rapporti che queste strutture hanno stabilito nei confronti dei soggetti esterni; la elaborazione di linee guida per la nuova disciplina dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno; da adottare entro il 31 dicembre 1992.

Consequentemente ritiene necessario che si nomini un commissario liquidatore, ai sensi della disciplina vigente in materia di enti pubblici, e che si trasferiscano le opere realizzate e quelle in corso di effettuazione, con i relativi finanziamenti, alle amministrazioni pubbliche, locali e nazionali, competenti per materia.

Ritiene inoltre necessario il graduale trasferimento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ovvero in un ruolo speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Ritiene inoltre che si debba procedere allo scioglimento degli enti promozionali se questi enti, entro il termine della messa in liquidazione delle strutture dell'intervento straordinario, non siano trasformati in società per azioni (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 58) ovvero non abbiano registrato una congrua partecipazione privata al capitale o, comunque, presentino esposizioni debitorie abnormi o svolgano attività di scarso rilievo.

Per quanto poi riguarda la elaborazione di linee guida che dovrebbero servire da capisaldi per la nuova disciplina, il relatore Tagliamonte ritiene che si debba fissare, in sede di legge finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale, la quota parte della spesa in conto capitale (40 per cento) di ciascuna amministrazione destinata al Mezzogiorno; programmare, con finanziamento aggiuntivo, gli interventi a carattere interregionale o di interesse nazionale considerati indispensabili ed urgenti per eliminare le maggiori strozzature allo sviluppo e al progresso civile del Mezzogiorno; programmare, con finanziamento aggiuntivo, e per il tramite di apposite istituzioni finanziarie e creditizie (Banca per lo sviluppo) gli interventi di incentivazione dell'attività produttiva; attribuire alle regioni meridionali i contributi speciali di cui all'articolo 119 della Costituzione e provvedere all'erogazione degli stessi sulla base di programmi regionali di sviluppo; stabilire la nuova delimitazione dei territori meridionali e modulare gli incentivi in funzione dello stato di avanzamento socio-economico delle singole regioni e, all'interno delle stesse, delle province; agganciare la programmazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle regole e alle politiche comunitarie rivolte ai problemi di coesione economica e sociale; rafforzare le capacità e le strutture del Dipartimento del Mezzogiorno nell'ambito della Presidenza del Consiglio, accorpando tale Dipartimento, quello per le politiche comunitarie e per le regioni sotto la responsabilità di un unico Ministro senza portafoglio.

Il presidente BARCA ricorda che un recente studio sulla distribuzione della spesa pubblica sta a dimostrare come negli ultimi tre anni rispettivamente il 4,9 per cento, il 3,9 e il 3,3 della spesa ordinaria in conto capitale sia stato riservato al Mezzogiorno. Di conseguenza si

impone il problema di un intervento aggiuntivo, sulla necessità del quale non c'è discussione tra le parti politiche.

I problemi riguardano semmai le modalità di intervento e i criteri di indirizzo.

Volendo contribuire ad offrire spunti alla discussione in seno alla Commissione ritiene che sia auspicabile il passaggio del credito agevolato al sistema delle banche ordinarie. Per quanto invece riguarda i contributi in conto capitale si potrebbe, sulla scia della legge n. 46 del 1982, affidare la gestione dei fondi all'IMI.

Suggerisce infine, dal momento che con ogni probabilità si procederà alla liquidazione delle strutture dell'intervento straordinario e si renderanno libere competenze tecniche, di tener conto dell'esigenza di assicurare alle regioni adeguati servizi di supporto.

Il deputato NICOTRA sostiene che bisogna accettare la sfida del *referendum*, lasciando all'elettorato la responsabilità di decidere in modo chiaro se il Mezzogiorno abbia bisogno o meno di un intervento pubblico di sostegno, tenuto conto del fatto - da mettere nella dovuta evidenza - che molte leggi apparentemente rivolte all'intero territorio nazionale si risolvono in un beneficio prioritario per il Centro-Nord. Si riferisce, per fare un esempio importante, alla Cassa integrazione guadagni che ovviamente finisce per proteggere i territori a più alto tasso di sviluppo e occupazione.

Condivide la relazione del senatore Tagliamonte. Per quanto riguarda invece la stesura del parere occorre mettere in evidenza i danni obiettivi conseguenti al ritardo nella approvazione dei progetti e soprattutto quelli conseguenti al ritardo nella erogazione dei pagamenti già maturati sul piano giuridico-contabile.

Il senatore MESORACA sostiene che di fronte al dilemma se accettare il disegno di legge così com'è, oppure rinviare tutto alla prossima legislatura, preferisce non subire il «ricatto» dell'emergenza.

Prova quindi a fare un ragionamento complessivo. Tutte le parti politiche riconoscono che la legge 64 ha fallito i propri obiettivi, come dimostra la dilatazione degli indicatori del dislivello in termini di PIL, occupazione, servizi, scuola, ricerca, eccetera. Tutto questo è avvenuto in quanto l'intervento straordinario si è progressivamente sostituito all'intervento ordinario, ubbidendo ad una logica di emergenza ed impiegando meccanismi lenti e farraginosi, distribuiti, quanto alle competenze, su una selva di enti abilitati ad intervenire. Lo stesso Ministero per il Mezzogiorno si è inserito in questa logica dimostrando maggiore interesse per l'approvazione numerica dei progetti piuttosto che avere di mira lo sviluppo delle regioni più deboli.

In una situazione di questo genere appare evidente come l'alternativa netta sia tra il perpetuare la logica dell'intervento straordinario, in forme differenti ma nella sostanza consimili, ovvero cambiare nettamente percorso avendo di mira le scadenze del Mercato Comune e quelle che si collocano nell'ottica della richiesta referendaria.

Vuole dire che non si può far finta che certe scadenze non esistono, come invece il disegno di legge finisce per fare. Difatti non sono fissate

linee guida per la riforma, bensì allargato il periodo di vigenza temporale della legge 64.

Ritiene invece necessaria una legge che offra un chiaro segnale destinato ad invertire la tendenza al deflusso della spesa pubblica nel Mezzogiorno e ponga insieme le condizioni per una ripresa degli investimenti industriali. Naturalmente non è secondaria la questione del degrado istituzionale e quella relativa alla situazione dell'ordine pubblico. Proprio per questo il flusso della spesa non deve essere valutato in termini quantitativi, ma accompagnato alla istituzione di controlli sulla destinazione dei finanziamenti pubblici.

Dopo essersi soffermato sulla opportunità di norme che, abolendo l'intervento straordinario, inseriscano la spesa per il Mezzogiorno nel quadro delle priorità e nelle compatibilità nazionali, esprime l'avviso che si debba lavorare ad una revisione del sistema degli incentivi e della progettazione degli investimenti in modo da stabilire un rapporto inversamente proporzionale al grado di sviluppo dei territori meridionali.

Conclude il proprio intervento chiedendo al Governo di attivare accordi di programma in modo che l'istituto riceva una utilizzazione più intensiva, finalizzata alle regioni sottosviluppate, dove tra l'altro esiste in proporzione una maggiore concentrazione di soggetti pubblici.

La seduta termina alle ore 18,10.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 19,10.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato BUFFONI invita l'Ufficio di Presidenza a stabilire un calendario dei lavori, che sia compatibile con l'esigenza dei deputati appartenenti al Comitato di partecipare anche alle sedute della Camera, dedicate in questi giorni alla discussione dei documenti finanziari, dal momento che non ha trovato accoglimento una richiesta al Presidente della Camera, diretta a far considerare in missione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento della Camera, i deputati facenti parte del Comitato.

Il senatore POLLICE non condivide la richiesta del deputato Buffoni, in quanto allora si dovrebbe ipotizzare un inaccettabile rinvio *sine die*, dal momento che prima dell'aggiornamento natalizio dei lavori verosimilmente il Senato e la Camera saranno considerevolmente impegnati nell'esame dei documenti finanziari.

Dopo che il deputato RUSSO SPENA ha dichiarato di condividere le considerazioni del senatore Pollice, anche alla luce della prassi vigente presso le Commissioni bicamerali (le cui sedute non vengono interrotte in concomitanza con i lavori assembleari), il deputato MELLINI ricorda che già in passato aveva sottolineato la necessità di iniziare la discussione generale in modo organico e proficuo, per cui si dichiara contrario all'ipotesi che il Comitato si riunisca durante gli intervalli dei lavori assembleari.

Il deputato MASTRANTUONO precisa che il deputato Buffoni non ha proposto un rinvio, ma ha avanzato al Presidente la richiesta di organizzare i lavori del Comitato in modo da consentire ai deputati di

partecipare anche ad importanti sedute della Camera. Al riguardo, ritiene che la Presidenza della Camera potrebbe applicare l'istituto della missione, cui del resto si fa ricorso per quanto concerne, ad esempio, i componenti degli organi del contenzioso domestico della Camera. Infine, ricorda che domani mattina la Commissione giustizia, di cui fanno parte molti componenti del Comitato, dovrà riunirsi ai fini dell'esame del documento di bilancio.

Il deputato BARGONE non comprende le ragioni della richiesta del deputato Buffoni: certamente si dichiara d'accordo sull'ipotesi di richiedere al Presidente della Camera di considerare la possibilità di applicare l'istituto della missione, pur probabilmente sussistendo ostacoli di tipo regolamentare. Invece, la questione della presenza in Assemblea durante l'esame dei documenti finanziari è pretestuosa, dal momento che le sedute andranno avanti ad oltranza. Semmai occorre considerare la rilevanza della materia trattata dal Comitato, che è certamente primaria, nonché la particolare prassi vigente presso le Commissioni bicamerali. Circa il fatto che domani si terranno sedute di altre Commissioni, ben possono i Gruppi invitare gli altri deputati, non facenti parte del Comitato, a garantire la loro presenza. Chiede pertanto che venga rispettato il calendario dei lavori già fissato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato.

Il deputato NICOTRA fa presente che non vi è alcuna volontà dilatoria nella richiesta di tenere presente l'esigenza di partecipare alle sedute della Camera, nelle quali spesso le proposte emendative sui documenti finanziari vengono approvate o respinte per un esiguo numero di voti. Si affida pertanto alla sensibilità dell'Ufficio di Presidenza del Comitato, dichiarando sin da ora la disponibilità del Gruppo della Democrazia Cristiana nei riguardi di eventuali sedute notturne, date la rilevanza della materia e l'esigenza di evitare polemiche infondate.

Il deputato VAIRO rileva che, per evidenti ragioni di coerenza, non si può prima essere d'accordo sul richiedere l'applicazione dell'istituto delle missioni e poi - dopo una risposta negativa - disconoscere l'esigenza di essere presenti alle sedute della Camera dedicate ai documenti finanziari.

Dopo che il deputato GORGONI - premesso che il Gruppo repubblicano certamente non chiede un rinvio - ha richiamato l'esigenza di organizzare i lavori in modo da contemperare il diritto dei deputati a partecipare alle sedute della Camera, il senatore FILETTI si rivolge alla sensibilità del Presidente onde consentire ai componenti del Comitato, e soprattutto ai deputati, di partecipare anche agli impegni delle Camere di appartenenza.

Il Presidente MACIS sottolinea la serietà del problema sollevato, che non sottende intenti ostruzionistici, come dimostrato in particolare dall'intervento del deputato Nicotra. Assicura che sottoporrà al Presidente della Camera la richiesta di considerare in missione - ai

sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento della Camera - i componenti del Comitato, anche se ammette la rilevanza delle difficoltà legate ad una interpretazione rigorosamente letterale della norma citata. Comunque, richiama l'attenzione sui compiti particolari del Comitato, organo politico che ha funzioni «para-giudiziarie», e quindi deve pronunciarsi in tempi ragionevoli.

Dopo che il deputato RUSSO SPENA dichiara la disponibilità del proprio Gruppo a che si tengano sedute del Comitato anche durante lo svolgimento del Congresso nazionale di Rinfondazione Comunista, il deputato FRACCHIA ritiene che la seduta di domani del Comitato possa svolgersi regolarmente, salvo eventuali interruzioni.

Dopo che il senatore FRANCHI ha dichiarato di condividere quest'ultima proposta, il deputato MASTRANTUONO fa presente che comunque la seduta di domani potrà svolgersi nella misura in cui non si renda necessaria una sua sospensione, in considerazione dei lavori della Camera.

Il Presidente MACIS - preso atto dell'andamento della discussione sull'ordine dei lavori - avverte che il Comitato si riunirà domani mattina, alle ore 9.30, ai fini dell'esame delle denunce presentate.

ESAME DELLA DENUNCIA SPORTA DAGLI ONOREVOLI SERGIO GARAVINI, LUCIO MAGRI, GIOVANNI RUSSO SPENA E DAL SENATORE LIBERTINI

Il Presidente MACIS riassume i contenuti della denuncia, presentata dai deputati Garavini, Magri, Russo Spena, nonché dal senatore Libertini, e pervenuta al Comitato in data 3 dicembre 1991.

Preliminarmente fa notare che nella prima parte è riprodotta materialmente la denuncia presentata il 21 dicembre 1990 dagli onorevoli Arnaboldi e Russo Spena, decisa dal Comitato con una ordinanza di archiviazione per manifesta infondatezza nella seduta del 4 gennaio 1991: i contenuti della precedente iniziativa vengono riprodotti non per chiedere espressamente un riesame della precedente decisione, ma semplicemente per sottolineare la «veridicità e la fondatezza di quelle accuse», anche in relazione ai comportamenti successivi del Presidente della Repubblica. Tale precisazione evita di porre al Comitato la questione della sua eventuale inammissibilità.

Successivamente la denuncia fa riferimento, seppure in modo discorsivo, ad una serie di vicende ritenute penalmente rilevanti, con una premessa di carattere generale, nella quale si sottolinea la continuità dei reati posti in essere dal Presidente Cossiga e si richiama espressamente l'articolo 40, secondo comma, del Codice penale, in base al quale «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Il Presidente ricorda che invece nella denuncia dell'onorevole Pannella si è fatto riferimento al dovere di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.

Le vicende cui la denuncia fa riferimento sono, innanzitutto, le modificazioni istituzionali e costituzionali prodotte in modo «strisciante» dai comportamenti del Capo dello Stato, richiamando l'attenzione in particolare sulla lettera al Presidente del Consiglio del 7 dicembre 1990 e l'intervento del luglio 1990 contro i dirigenti della RAI-TV (a seguito della trasmissione dell'intervista televisiva all'ex-agente della CIA Brenneke). In secondo luogo, si lamenta l'attentato al funzionamento ed all'autonomia del Consiglio Superiore della Magistratura, organo di rilevanza costituzionale, con la minaccia del ricorso alle forze dell'ordine per sciogliere un'eventuale riunione del CSM. Seppur in modo incidentale e discorsivo, si fa riferimento all'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia Martelli - che ha avuto il sostegno del Presidente Cossiga (mediante la lettera inviata il 5 agosto 1991 al Vice Presidente del CSM) - sulla questione delle procedure per il conferimento degli uffici direttivi: in tal modo viene adombrato un possibile concorso del Ministro in un reato presidenziale. Si segnalano altresì l'uso improprio dei *dossiers* e la convocazione al Palazzo del Quirinale dei vertici dei servizi segreti; il rifiuto di promulgare la legge che proroga la durata della Commissione stragi, nonché il decreto di proroga delle inchieste proseguiti con il vecchio rito penale; l'attentato all'integrità funzionale e costituzionale del Parlamento, in particolare mediante le continue minacce di scioglimento.

Dopo che il deputato RUSSO SPENA ha confermato le finalità semplicemente descrittive della riproduzione della precedente denuncia del dicembre scorso, il PRESIDENTE ribadisce che pertanto non vi sono problemi legati alla ammissibilità o meno della denuncia.

ESAME DELLA DENUNCIA SPORTA DAL SENATORE ONORATO

Il Presidente MACIS procede quindi a riassumere i contenuti della denuncia - presentata dal senatore Onorato e pervenuta al Comitato il 6 dicembre 1991 e già preannunciata nella seduta del Comitato del 27 novembre - che assorbe la precedente proposta di promuovere d'ufficio le indagini, presentata dallo stesso senatore Onorato il 10 ottobre ed illustrata nella seduta del Comitato del 16 ottobre 1991.

Nella prima parte della denuncia vengono ribadite le distinzioni tra le interpretazioni costituzionalista e penalista dell'articolo 90 della Costituzione: la prima fa riferimento ad una norma incriminatrice autonoma, che punisce le condotte presidenziali dirette a porre in pericolo l'ordine costituzionale nel suo aspetto interno (attentato alla Costituzione) o nel suo aspetto internazionale (alto tradimento); la seconda ravvisa una norma di rinvio alle fattispecie tipiche della legge penale, ed in particolare all'articolo 283 del Codice penale ed all'articolo 77 del Codice penale militare di pace. Comunque, si ritiene che il comportamento del Presidente Cossiga sia di una tale gravità da integrare la responsabilità presidenziale di cui all'articolo 90 della Costituzione, sia che si opti per l'una o per l'altra interpretazione, dal momento che, debordando dal ruolo di potere neutro, il Presidente ha

finito per configurare, almeno tendenzialmente, un mutamento materiale della forma di governo, vale a dire dei rapporti con gli organi fondamentali.

In particolare, per quanto concerne le manifestazioni rilevanti del disegno di stravolgimento dell'ordine costituzionale, si denuncia l'attentato alla prerogative del potere del Governo: si citano la vicenda della lettera del 7 dicembre 1990, inviata dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio, con la minaccia di ricorrere alla supplenza di cui all'articolo 86 della Costituzione, la quale però è prevista solo per i casi di impedimento temporaneo, che debbono avere un carattere oggettivo e non possono essere soggettivamente provocati dallo stesso Presidente della Repubblica (altrimenti si tratterebbe di una delega, e non di una supplenza); l'invito scritto ad allontanare il Ministro Formica, che aveva espresso giudizi sulla legittimità della struttura denominata «Gladio»; la pretesa di escludere il PRI dal Governo a causa di alcune affermazioni del segretario La Malfa; la lettera inviata al Presidente del Consiglio a proposito dei dirigenti della RAI-TV dopo la trasmissione dell'intervista all'ex-agente della CIA Brenneke.

Si fa inoltre riferimento all'attentato al potere giudiziario e si citano i seguenti episodi riguardanti la lesione delle prerogative del CSM: la questione della presidenza della sezione disciplinare (con l'impropria delega al consigliere anziano Coccia); il recente conflitto sulla formazione dell'ordine del giorno della prevista seduta del 20 novembre 1991 (con la minaccia di ricorrere alle forze dell'ordine ed il loro effettivo dispiegamento nella seduta del 21 novembre, mediante un uso improprio dei poteri di polizia); il ricorso continuo alla minaccia di scioglimento. Si pone altresì in evidenza la strategia di attacco contro l'indipendenza «interna» dei magistrati: si citano a quest'ultimo proposito i pesanti giudizi contro i giudici Casson e Coiro.

Per quanto concerne l'attentato alla sovranità del Parlamento ed alle procedure di revisione costituzionali, si ricordano le seguenti fattispecie: le affermazioni riguardanti la Loggia massonica P2, in dispregio della legge di scioglimento n. 17 del 1982 e delle conclusioni di una Commissione parlamentare di inchiesta; il preannunciato rinvio alle Camere della legge di proroga della Commissione di inchiesta sul terrorismo e le stragi, quando ancora il relativo progetto di legge era in discussione; la ripetuta minaccia di sciogliere le Camere prima della scadenza naturale, la quale ha fatto sì che tale prospettiva preventiva si sia configurata come un indebito strumento di condizionamento del circuito Parlamento-Governo; le ripetute esternazioni, che hanno tentato di condizionare la libertà delle indagini in corso presso il Comitato parlamentare sui servizi segreti e la Commissione sul terrorismo e le stragi; infine, il messaggio alle Camere del 26 giugno 1991 in materia di riforme istituzionali, con l'indicazione metodologica di pervenire, mediante le procedure dell'articolo 138 della Costituzione, all'affievolimento della rigidità costituzionale o addirittura di una fase costituente (con una vera e propria *fraus constitutioni*).

Nella denuncia si sostiene che il Presidente Cossiga ha consapevolmente e continuamente debordato dal ruolo di «potere neutro» assegnatogli dalla Costituzione, mediante la continua ricerca di un collegamento con il popolo, nel tentativo di trasformare nei fatti la forma di Governo da parlamentare a presidenziale. In questo contesto si ricordano l'abuso eccessivo del potere di esternazione; la convocazione al Palazzo del Quirinale dei Procuratori Generali della Sicilia, nonché dei dirigenti dei servizi di sicurezza, con la pubblica utilizzazione, per fini di polemica politica, di notizie segrete.

Infine, nell'ultima parte della denuncia si sostiene che emerge la responsabilità presidenziale prevista dall'articolo 90 della Costituzione, sia facendo riferimento all'interpretazione costituzionalista (avendo il Presidente messo in pericolo l'ordinamento costituzionale attraverso l'abuso continuato delle sue funzioni), sia ricorrendo all'interpretazione penalistica, dal momento che si possono ravvisare gli estremi del reato di alto tradimento, in relazione all'articolo 289 del Codice penale, richiamato dall'articolo 77 del Codice penale militare di pace, applicabile ai sensi dell'articolo 7 del predetto Codice (avendo il Presidente Cossiga il requisito soggettivo di militare in congedo), oppure – preferibilmente, onde far riferimento al Codice penale ordinario – del reato di attentato alla Costituzione previsto dall'articolo 283 del Codice penale, il quale, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, è un delitto di attentato, a condotta libera, per la cui consumazione non si richiede l'effettiva lesione del bene protetto, essendo sufficiente qualsiasi attività idonea a porlo in pericolo.

ESAME DELLA DENUNCIA SPORTA DAI SENATORI PECCHIOLI, GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, POLLINI, SPOSETTI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI E DAI DEPUTATI QUERCINI, MACCIOTTA, PEDRAZZI CIPOLLA, TADDEI E VIOLANTE

Il Presidente MACIS invita quindi il senatore Pinto ad una esposizione preliminare della denuncia, presentata dai senatori Pecchioli ed altri, nonché dai deputati Quercini ed altri, pervenuta al Comitato il 6 dicembre 1991.

Su richiesta del deputato BUFFONI, il PRESIDENTE precisa che si tratta di una mera esposizione preliminare affidata al senatore Pinto, Vice Presidente del Comitato.

Il senatore PINTO rileva preliminarmente che la denuncia può essere suddivisa sotto il profilo logico-espositivo nelle seguenti quattro parti: le ragioni essenziali della denuncia stessa; il ruolo e le responsabilità del Presidente della Repubblica; la forma di governo prevista dalla Carta fondamentale; l'attentato alla Costituzione.

Circa le ragioni essenziali della denuncia, si sottolinea come il Presidente Cossiga abbia posto in essere – con la piena consapevolezza di fuoriuscire dall'ordinamento costituzionale, come emerge dai suoi più recenti interventi – atti e comportamenti, che, nella loro concatenazione logica e temporale, risultano intenzionalmente destinati

a mutare la forma di governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale. In particolare, ha violato il dovere di imparzialità; ha interferito illegalmente nelle attività dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Il Presidente, per perseguire le proprie finalità, è ricorso: all'abuso delle proprie prerogative per impedire che Parlamento e Governo adottassero decisioni a lui sgradite o per costringerli ad assumere deliberazioni gradite; alla rivendicazione di una propria rappresentanza popolare; a metodi di lotta politica fondati sulla intimidazione; alla strumentalizzazione dei mezzi d'informazione; all'esasperazione di un proprio diretto rapporto con alcuni corpi armati dello Stato e con i servizi di sicurezza.

La seconda parte della denuncia si sofferma sul ruolo nell'ordinamento italiano del Presidente della Repubblica, il quale non è una parte politica, nè ha funzioni di governo, rappresenta l'unità nazionale ed ha un dovere di imparzialità, mediante l'osservanza di regole anche convenzionali o di mera correttezza (Paladin), mentre le sue dichiarazioni debbono essere ispirate ad una «rigida economia» (Motzo). In caso contrario, inevitabilmente si crea il partito del Presidente, che diventa centro politico e punto di forza tra le diverse correnti politiche (Rescigno).

Circa la responsabilità del Capo dello Stato, vi è innanzitutto la responsabilità cosiddetta «diffusa», consistente nella critica dell'opinione pubblica e dell'opinione parlamentare (Elia); responsabilità non istituzionale e quindi senza sanzioni.

Inoltre, vi è la responsabilità di tipo giuridico-penale, prevista dall'art. 90 Cost., riguardante i comportamenti che consistono nella violazione grave dell'obbligo di osservanza della Costituzione e di fedeltà alla Repubblica. Al riguardo, per la qualità del soggetto attivo e le funzioni svolte, è inevitabile una valutazione politico-costituzionale delle situazioni venutesi a creare. In particolare, la qualifica del soggetto attivo fa sì che lo stesso atto, inidoneo se compiuto da un comune cittadino, possa diventare pericolosamente idoneo se proveniente dal Capo dello Stato, tanto più che si tratta di un delitto di pericolo e non di danno.

Dopo aver accennato alla *querelle* tra tesi costituzionalista e penalista, si richiama la giurisprudenza del Comitato parlamentare dei procedimenti d'accusa, che ha aderito alla interpretazione penalistica, facendo altresì notare l'ininfluenza della scelta tra l'una e l'altra ipotesi, data la gravità dei fatti segnalati.

Circa il reato «proprio» di attentato alla Costituzione di cui all'art. 90 Cost., possono assumere rilevanza sia un singolo, specifico comportamento gravissimo, sia una serie di comportamenti – ciascuno dei quali di per sè insufficiente – ma che diventano idonei se letti in un contesto unitario, rivelando nella loro sequenza e sistematicità un'intenzionale strategia.

Nella terza parte della denuncia – dopo una ricostruzione sintetica dei principi della forma di Governo prevista dalla Costituzione (rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento; rappresentanza politica generale attribuita esclusivamente alle Camere; separazione ed equilibrio tra i poteri dello Stato), si sottolinea che ogni atto diretto, non a compiere un semplice abuso, ma ad alterare illegittimamente i rapporti tra i poteri dello Stato, ad espandere in modo anomalo uno di essi, ad interferire nel funzionamento di un organo costituzionale, può costituire attentato alla Costituzione.

La quarta parte della denuncia è dedicata in particolare all'attentato alla Costituzione.

Alla stregua della giurisprudenza del Comitato per i procedimenti d'accusa, le norme del codice penale cui occorre riferirsi sono contenute negli articoli 283 (in modo principale), 287, 289 e 338. Ai fini della sanzione applicabile, si richiama l'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, onde sostenere l'obbligatorietà della sanzione costituzionale della destituzione. Al riguardo, occorre precisare che la norma costituzionale prevede che in caso di condanna la Corte costituzionale «determina» le sanzioni penali nei limiti previsti, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civile adeguate al fatto. Pertanto, ad avviso del senatore Pinto, le sanzioni costituzionali si presentano come pene accessorie (che quindi possono non intervenire); inoltre, la dizione è evidentemente generica, per cui non necessariamente per sanzione costituzionale potrà intendersi solo la destituzione.

Per quanto concerne le singole fattispecie ritenute penalmente rilevanti, la denuncia fa riferimento alle seguenti vicende relative al Parlamento: il preannunciato rinvio alle Camere dell'eventuale legge di proroga della durata della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, nonché la ventilata ipotesi del rifiuto assoluto di promulgare la legge in caso di riapprovazione (in contrasto evidente con l'articolo 74 della Costituzione); la denigrazione dei firmatari di un progetto di legge, diretto a risolvere in via interpretativa il noto conflitto sull'ordine del giorno del CSM, presentato da alcuni senatori democristiani; la minaccia (da parte del Presidente) nei confronti del Parlamento di procedere allo scioglimento, da lui inteso come atto rimesso alla sua assoluta discrezionalità e non al concorso di specifiche circostanze di carattere istituzionale. In tale contesto si cita il messaggio presidenziale sulle riforme istituzionali, soprattutto nella parte in cui il Presidente tende a costruire una sorta di rapporto diretto con il popolo.

Per quanto concerne l'attentato al funzionamento del Governo si segnalano le seguenti vicende: la lettera del 7 dicembre 1990, con cui il Presidente Cossiga ha minacciato l'autosospensione e la sospensione del Governo, esercitando una fortissima pressione intimidatrice; l'indebita pressione del Presidente della Repubblica in relazione alle quattro interpellanze, presentate da parlamentari del PDS nel maggio del 1991;

l'affermazione del principio secondo cui chi fa parte di un Governo deve necessariamente condividere la politica istituzionale del Presidente della Repubblica, dopo che il segretario del PRI aveva espresso un giudizio critico sulla struttura «Gladio».

Per quanto concerne la lesione alle prerogative della magistratura, si fa riferimento genericamente ad un complesso di comportamenti, quali diffamazioni e preoccupanti manifestazioni di autoritarismo (si cita la vicenda del rifiuto alla deposizione testimoniale, rivolto alla Procura della Repubblica di Venezia), nonché interferenze in procedimenti in corso. Si ricordano in particolare i reiterati giudizi denigratori nei riguardi dei giudici Coiro e Casson; nonché la convocazione presso il Palazzo del Quirinale, in data 22 maggio 1990, dei Procuratori Generali della Sicilia.

A parte viene segnalato il conflitto con il Consiglio Superiore della Magistratura a proposito della titolarità dei poteri di determinare i contenuti dell'ordine del giorno, con la minaccia (da parte del Presidente) di ricorrere alle forze dell'ordine e con il loro effettivo dispiegamento nella riunione del 21 novembre 1991.

Inoltre, richiama l'attenzione sulla preannunciata rivelazione di notizie scandalistiche ai danni di parlamentari, dopo che il segretario del PDS aveva preannunciato l'orientamento di denunciare il Presidente Cossiga.

Per quanto concerne i comportamenti (complessivamente considerati), che di per sé sarebbero insufficienti, ma nel loro insieme assumono una rilevanza penale, inquadrandosi in un disegno per mutare la forma di Governo con mezzi non consentiti, nella denuncia si segnalano le seguenti vicende: il rapporto con i mezzi d'informazione, sia per l'abuso diretto a creare una condizione di privilegio per il Capo dello Stato, sia per la denigrazione nei confronti degli organi di informazione e dei giornalisti (che dissentono dai suoi orientamenti), con la messa in pericolo della libertà d'informazione; l'intervento a Velletri, in data 1° dicembre, davanti a 550 sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, che prestavano giuramento, con l'invito ad essere da loro giudicato, dopo il quale è scaturita la nota sortita del 4 dicembre 1991 da parte della sezione carabinieri del COCER; l'atteggiamento tenuto nei confronti della Loggia eversiva P2, nonostante la legge di scioglimento (n. 17 del 1982) e le conclusioni della Commissione d'inchiesta; il ricorso continuo alla denigrazione, onde condizionare il comportamento delle persone offese e prevenire possibili critiche politiche.

In conclusione, i presentatori specificano che hanno deciso di compiere tale estremo atto di garanzia costituzionale, anche perchè non v'è stata alcuna adeguata reazione da parte degli altri organi costituzionali dello Stato; e la denuncia viene definita come il mezzo costituzionalmente corretto per far valere la responsabilità del Presidente e per rimuovere un fattore decisivo della confusione istituzionale.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il senatore Pinto per la lucida esposizione.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il deputato RIZZO chiede chiarimenti sull'andamento delle prossime sedute del Consiglio: dal momento che il Comitato è un organo con funzioni giudiziarie, che può deliberare la propria incompetenza o l'archiviazione degli atti, oppure la proposta di messa in stato di accusa, o, infine, l'apertura delle indagini, per economicità dei lavori occorrerebbe evitare l'apertura di una discussione generale sul merito delle denunce, per poi dover ricominciare il dibattito, ad esempio, su eventuali proposte di carattere istruttorio.

Dopo che il senatore SANTINI ha rilevato che il Comitato è un organo parlamentare, la cui attività ha un contenuto politico, ricordando altresì le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, il deputato MELLINI ritiene che sia incontestabile l'opportunità di iniziare una discussione generale sulle denunce presentate, non potendosi ora ipotizzare preliminarmente l'eventualità di richieste istruttorie.

Il Presidente MACIS ritiene opportuno che nelle prossime sedute si svolga una discussione generale di merito, nel corso della quale potranno essere avanzate in ipotesi le varie proposte individuate dal deputato Rizzo: una volta esaurita la discussione generale, eventualmente si tratterà di decidere l'ordine delle votazioni delle varie proposte sulla base dei principi generali e dei precedenti.

Infine, il PRESIDENTE - dopo aver raccomandato la massima tempestività nelle iscrizioni a parlare ed il rispetto dei tempi previsti dal Regolamento per la durata degli interventi - ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi domani mattina, alle ore 9.30, per l'esame delle cinque denunce presentate.

La seduta termina alle ore 20,40.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

263ª Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Interviene il sottosegretario per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 17,50.

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (3054), approvato dalla Camera dei deputati

Tornati ed altri: Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (2846)

(Parere alla 13ª Commissione. Parere favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che si tratta di due disegni di legge in materia di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1990 nella Sicilia orientale. Quello n. 3054 è di iniziativa governativa ed approvato dalla Camera dei deputati. Ad esso si fa riferimento.

Premesso che la relazione tecnica fornisce cifre che hanno prevalente carattere indicativo, si deve sottolineare che la copertura è tratta per la maggior parte a valere su accantonamenti nuovi previsti nella finanziaria 1992 e, in parte minore, sulla finanziaria 1991. Occorrerà pertanto attendere l'approvazione definitiva della finanziaria 1992 per poter approvare definitivamente il provvedimento all'esame.

Tra l'altro l'articolo 1 definisce la spesa per il 1995 e per il 1996, senza che l'articolo 9 preveda la relativa clausola di copertura.

Probabilmente pertanto la spesa andrebbe limitata all'esercizio 1994 oppure si può ritenere versato nello schema delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 11-*quater* comma 1, della legge n. 468 implicate le modulabilità delle quote dal 1995 con la Tabella F della finanziaria. Quanto all'utilizzo delle voci di fondo speciale, esse presentano adeguata disponibilità.

Il sottosegretario PAVAN condivide l'opportunità di condizionare il parere favorevole alla approvazione definitiva della legge finanziaria.

Il presidente ANDREATTA osserva che in base ai dati contenuti nella relazione tecnica non si desume quale sia il numero delle abitazioni da ricostruire e il relativo onere: pertanto la stima di 4.000 miliardi risulta non precisamente motivata e può costituire il punto di partenza per una spesa irragionevolmente elevata, poichè la dimensione dell'investimento non è ragguardata a quella degli eventi. Si rischia in tal modo di originare un processo di ricostruzione simile a quello avvenuto in Irpinia.

Ad avviso del senatore SPOSETTI il testo del provvedimento contiene norme di cautela atte a scongiurare un simile rischio.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, all'approvazione definitiva della legge finanziaria.

Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana (3070), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce favorevolmente il senatore DELL'OSSO.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara favorevole al provvedimento.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Ruffino ed altri; Malagodi ed altri: Disposizioni sulla gestione dei beni immobili dello Stato (1016-1340-1897-bis-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente ANDREATTA, che osserva che occorre esaminare con attenzione i meccanismi di definizione degli strumenti urbanistici richiesti per la utilizzazione dei beni immobili, al fine di ottenere la piena valorizzazione del patrimonio, mentre l'attuale formulazione del testo dell'articolo 5 sembra lasciare ogni iniziativa ai comuni.

Il sottosegretario PAVAN condivide tale osservazione, facendo presente che sull'originario testo del Senato il Tesoro aveva alcune riserve, soprattutto con riferimento al comma 2 dell'articolo 4 e al comma 4, in tema di agevolazioni fiscali.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni formulate dal Presidente.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (2869), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole)

Su proposta del senatore DELL'OSSO, favorevole il sottosegretario PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

Deroga all'articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 (2864), di iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

(Parere alla 7ª Commissione. Parere contrario ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Tesoro ha fatto sapere di essere contrario al provvedimento in esame, ritenendo inopportuno modificare le norme in materia di pareggiamento degli istituti musicali. Inoltre dal provvedimento non è dato desumere dati per valutarne gli oneri. Propone pertanto l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, recante inoltre le osservazioni del Tesoro.

Concorda la Sottocommissione.

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che il provvedimento, d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati, verte in tema di modifica della legge sul Fondo per la ricerca applicata. Senza modificare gli stanziamenti complessivi della legge, il disegno di legge detta una nuova disciplina della materia. Tuttavia consente, all'articolo 5, la ripartizione annuale delle disponibilità complessive del Fondo. Tenendo conto che il comma 3 del medesimo articolo consente di incrementare tale dotazione con gli stanziamenti non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario, ne può derivare la possibilità che si dia corso ad un'ingente massa di spesa, tenendo anche conto del fatto che, a fronte di uno stanziamento in tabella F della Finanziaria di 350 miliardi per il 1991, constano residui per 3.778 miliardi, dei quali 3.720

impegnati. La dizione del comma però non fa riferimento alle somme impegnate, ma, genericamente, a quelle non utilizzate. Probabilmente potrebbero derivare effetti di incremento della spesa. L'articolo 7 istituisce un comitato tecnico-scientifico, i cui oneri dovrebbero ricadere nell'ambito della dotazione complessiva della legge. Ricorda poi che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento.

Il senatore SPOSETTI ritiene che vada approfondita la questione relativa ai residui.

Il presidente ANDREATTA propone di rinviare l'esame del provvedimento al fine di ottenere chiarimenti da parte del Ministro dell'università circa l'alto valore delle somme non utilizzate, nonché la *ratio* del comma 3 dell'articolo 5.

Concorda la Sottocommissione.

Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (822-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri
(Parere alla 10^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che ritorna dalla Camera un disegno di legge in materia di istituzione del ruolo nazionale dei periti assicurativi, che già aveva ricevuto il prescritto parere, da ultimo in data 13 ottobre 1988.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non sembrano avere problemi di copertura, tranne che per l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 6, che prevede dai componenti ai segretari della Commissione prevista nell'articolo venga fornito un compenso per ogni seduta; compenso che verrà stabilito con decreto del Ministro dell'industria. Tale norma non sussisteva nella versione licenziata dal Senato. Tuttavia, in base al comma 2 dell'articolo 9 viene assicurata la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, mediante la modifica della tassa annuale. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945-B) approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Sartori ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (2723-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il senatore DELL'OSSO facendo presente che il provvedimento, in tema di indennità di accompagnamento dei ciechi civili ed ai pluriminorati, già approvato dal Senato, torna dalla Camera, risultando modificata la clausola di copertura, al fine di estenderla al 1994. Tuttavia la copertura proposta (utilizzo dell'accantonamento recante «provvidenze per i ciechi civili») è presente solo nella finanziaria 1992 per la cifra di 69 miliardi utilizzati a copertura, mentre nella finanziaria 1991 erano disponibili solo 15 miliardi per gli anni 1992 e 1993. Pertanto ove non si voglia limitare la copertura al 1993 entro il valore più basso delle due finanziarie, trattandosi di provvedimento già approvato dalla Camera e quindi destinato a divenire legge, occorre, per attivare la copertura sulla finanziaria 1992, attendere che la finanziaria stessa sia approvata definitivamente.

Il presidente ANDREATTA ricorda che il Tesoro ha fatto sapere di essere favorevole al provvedimento a condizione di attendere l'approvazione della finanziaria. Propone pertanto di trasmettere un parere in tal senso ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Cristofori ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore DELL'OSSO osservando che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, mira a riformare la cassa di previdenza e assistenza dei ragionieri. La Commissione bilancio della Camera espresse parere favorevole, confortata da una relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero del tesoro. Il testo recepisce inoltre una condizione della Commissione bilancio, mirante ad escludere l'eliminazione del tetto massimo delle percentuali dall'incremento delle aliquote contributive. Tuttavia non richiama, come voluto dalla Commissione stessa, l'articolo 7 della legge n. 544 del 1988, al fine di escludere in ogni caso trasferimenti a carico dello Stato per risanare gli oneri di gestione.

Stando dunque alla relazione tecnica, nel prossimo decennio si realizzerebbe un saldo positivo nel conto economico.

Quanto al testo può valere la pena di soffermarsi sul comma 5 dell'articolo 15, che prevede la possibilità di diminuire le aliquote contributive, sull'articolo 29 che definisce un contributo convenzionale per il quindicennio pregresso e sull'articolo 32, in tema di riliquidazione delle pensioni, che non risulterebbe quantificata nella relazione tecnica.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento.

Tuttavia occorrerebbe approfondire se il trattamento previsto per i ragionieri differisce rispetto a quello dei lavoratori autonomi. In ogni caso è opportuno escludere in ogni modo che eventuali *deficit* siano posti a carico del Tesoro. Per questo motivo propone di trasmettere un parere di nulla osta nel quale si inviti la Commissione di merito a fornire una interpretazione autentica della normativa al fine di escludere, in applicazione della legge n. 544 del 1988, che possano ricadere oneri di sorta a carico dello Stato.

La Sottocommissione delibera infine di trasmettere un parere nel senso proposto dal PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 19,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pagani ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 11^a Commissione:

Misure urgenti in materia di occupazione (3082): *parere favorevole*.

ERRATA CORRIGE

Nel 778° resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari, seduta del 13 novembre 1991 della Commissione 11^a (Lavoro, previdenza sociale), a pag. 27, sostituire la frase da: «Il sottosegretario GRIPPO» a: «Comunità Europee», con la seguente: «Il sottosegretario GRIPPO risponde all'interrogazione n. 3-01672 del senatore Florino, rilevando che il Ministero fu a suo tempo informato dell'esistenza di indagini preliminari della magistratura sull'attività formativa svolta dagli enti ISFID e FORSUD, per cui dispose, in via cautelativa, il blocco delle erogazioni finanziarie previste dal Fondo di Rotazione, informando tempestivamente la Commissione CEE».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(5^a - Bilancio)**

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 15

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al terzo e al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione (2974).
 - FIOCCHI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell'articolo 81 della Costituzione (2915).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 9,30

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. – Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25).
- SPADACCIA ed altri. – Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61).
- DIANA ed altri. – Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera dei deputati (375).

- FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791).
- MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (3021) *(Risultante dall'unificazione di una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa) (Approvato dalla Camera dei deputati).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060).
- LIBERTINI ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura (3084).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana (3070) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati BORTOLAMI ed altri. - Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3076) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066).

II. Esame del disegno di legge:

- GIUGNI ed altri.- Modifica della disciplina in materia di abilitazione alla professione di geometra (1136).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060).
 - LIBERTINI ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065).
 - MAFFIOLETTI ed altri. - Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Superiore della Magistratura (3084).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 15,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero (2899) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (2963).
- Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 (2758) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione (2760) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione (2762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione (2766) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990 (3099) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonché delle dichiarazioni dei 22 Stati Parte emesse alla Conferenza straordinaria del 14 giugno 1991 (3100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (2040).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (nonchè delle petizioni, a questi attinenti, nn. 153 e 461 e dei voti regionali nn. 1, 37, 44, 64 e 120):

- Deputati AMODEO ed altri; CACCIA ed altri; FINCATO ed altri; FERRARI Marte ed altri; RODOTÀ ed altri; CAPECCHI ed altri; RONCHI ed altri; SALVOLDI ed altri; PIETRINI ed altri; RUSSO SPENA ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72).
- CECCATELLI ed altri. - Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo (248).
- BOATO e STRIK LIEVERS. - Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive CEE nn. 86/635 e 89/117, relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (2869) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- FAVILLA ed altri. - Norme per l'attività tecnico-professionale per la individuazione dei beni immobili in occasione dei trasferimenti (2730).

Procedure informative

Interrogazioni.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
 - MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
 - GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
 - MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 15,30

Esame di atti normativi comunitari

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti normativi comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune:

- Proposte di regolamento concernenti i seminativi (91/C 303/01-02-03) (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposte di regolamento concernenti le carni bovine (91/C 303/04-05-06) (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposte di regolamento concernenti le carni ovine e caprine (91/C 303/07-08) (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C 303 del 22 novembre 1991).
- Proposta di regolamento concernente i semi di soia, di colza e di girasole (91/C 255/04) (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C 255 del 1° ottobre 1991).
- Proposte di regolamenti concernenti l'ambiente, le misure forestali nel settore agricolo, il prepensionamento in agricoltura (91/C 300/07-08-09) (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C 300 del 21 novembre 1991).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Pontecagnano.

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 15 e 20

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ordine

all'esecuzione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole.

II. Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/219/CEE, concernente il tenore di zolfo nei combustibili .
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/416/CEE, concernente il tenore di piombo nella benzina.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- GALEOTTI ed altri. - Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (822-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri*).
- Deputati SANESE ed altri. - Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati SCOTTI ed altri; BIANCHINI ed altri. - Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651).

- BOATO. - Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416).
- PETRARA ed altri. - Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645).
- PETRARA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913).

II. seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).
- GALEOTTI ed altri. - Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PETRARA ed altri. - Tutela delle terrecotte popolari (2644).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BARCA. - Istituzione del «contratto di solidarietà» a favore degli anziani (2984).
- Deputati GHEZZI ed altri. - Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali (3053) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme (611).
- LIPARI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015).
- COVI ed altri. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348).
- FILETTI ed altri. - Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365).

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

- Deputati CRISTOFORI ed altri. - Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni sul servizio di mensa (2895).

II. Discussione dei disegni di legge:

- SARTORI ed altri. - Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (2723-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di contributi INAIL (3004-bis) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge 3004*).
- Misure urgenti in materia di occupazione (3082).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 9,30

Dimissioni del Presidente della Commissione.

**COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro
e sue connessioni**

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 16,30

Sui lavori della Commissione

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 15

Osservazioni proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di attuazione delle direttive CEE nn. 86/635 e 89/117 relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali (*All'esame, per il parere al Governo, della 6ª Commissione permanente*).
- Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 80/108 relativa agli alimenti surgelati destinati all'alimentazione (*All'esame, per il parere al Governo, della 12ª Commissione permanente*).
- Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 88/388 relativa agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari (*All'esame, per il parere al Governo, della 12ª Commissione permanente*).
- Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 88/180 relativa al livello di potenza acustico ammesso dei tosaerba (*All'esame, per il parere al Governo, della 13ª Commissione permanente*).

- Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 87/405 relativa al livello di potenza acustico ammesso delle gru a torre (*All'esame, per il parere al Governo, della 13^a Commissione permanente*).
 - Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento delle direttive CEE n. 78/176, 82/883, 83/29 e 89/428 relative all'inquinamento provocato dal biossido di titanio (*All'esame, per il parere al Governo, della 13^a Commissione permanente*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 14,30

Osservazioni su provvedimenti legislativi

Esame del seguente atto:

- Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - Atto Senato n. 3062.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i procedimenti d'accusa**

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 9

Seguito dell'esame delle seguenti denunce:

- Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.
- Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.
- Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini.
- Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.
- Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò,

Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 11 dicembre 1991, ore 9,30

- Audizione del generale Luigi Ramponi, direttore del SISMI e del generale Paolo Inzerilli, già Capo di stato maggiore del SISMI.
 - Comunicazioni del Presidente.
-